



# Modello di Organizzazione e Gestione per illeciti amministrativi dipendenti da reati eventualmente commessi

Versione  
**Ed. 1 Rev. 1.0\_sito – 04/07/2024**

## SOMMARIO

1 GENERALITA'	5
1.1 TABELLA DELLE VERSIONI	5
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1.3 TERMINI E DEFINIZIONI	5
1.4 SCOPO DEL DOCUMENTO	5
1.4.1 SEZIONE GENERALE	5
1.4.2 SEZIONE SPECIALE	6
2 INTRODUZIONE	7
3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO – D.LGS 231 E SUA EVOLUZIONE	8
4 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO	36
5 ADOZIONE E ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ	40
6 L'IDONEITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	41
7 LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	42
8 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SIO	44
8.1 SIO	44
8.1.1 AMBITO DI COMPETENZA	45
8.1.2 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE	45
8.1.3 ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI ATTIVITA'	46
8.1.4 LA MISSION AZIENDALE	48
8.2 FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	50
8.3 LE COMPONENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	51
8.4 DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	52
8.5 DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	52
8.6 L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	52
9 IL MODELLO DI GOVERNANCE	53
9.1 L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE: RUOLI E FUNZIONI	53
9.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SSL	54
9.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	54
9.4 IL SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE	55
9.4.1 I PRINCIPI GENERALI	55
9.4.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN SIO	56
9.5 IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	56
9.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO	58
9.7 IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	58
9.7.1 LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA SSL	59
9.7.2 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA	59
9.8 SISTEMA DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	60
9.8.1 LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA SICUREZZA	60



9.9 COMUNICAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	62
9.9.1 COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO	62
9.9.2 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	62
10 L'ANALISI DEL RISCHIO	64
10.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E REATI APPLICABILI	64
10.2 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO	65
10.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO	67
10.4 VERIFICA DEI CONTROLLI GIÀ ESISTENTI	67
10.5 DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE AGGIUNTIVE	68
10.6 FORMAZIONE SPECIFICA PER LE AREE A RISCHIO	68
11 MODELLI OPERATIVI	69
12 CROSS MAP: REATI-DOCUMENTAZIONE	76
13 IL CODICE ETICO	76
13.1 RESPONSABILITÀ SOCIALE E CODICE ETICO	76
13.2 ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO	76
13.3 DESTINATARI E STRUTTURA DEL CODICE ETICO	77
13.3.1 I Principi Etici Generali	77
13.3.2 Principi e Norme di Comportamento	78
13.4 GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	81
13.5 LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO	81
14 IL SISTEMA DISCIPLINARE	82
14.1 FUNZIONE E PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	83
14.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	84
14.3 TIPOLOGIA E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	84
14.3.1 Misure nei confronti di Quadri e Impiegati	85
14.3.2 Misure nei confronti dei Dirigenti	86
14.3.3 Misure nei Confronti dei Vertici Aziendali	87
14.3.4 Misure nei Confronti dei Collaboratori e dei Consulenti	87
15 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	88
15.1 CRITERI DI SCELTA DEI COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA	88
15.2 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	89
15.3 REQUISITI SOGGETTIVI DEI COMPONENTI L'ORGANISMO DI VIGILANZA	90
15.4 NOMINA E CESSAZIONE DALL'INCARICO	90
15.5 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	91
15.6 I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	92
15.7 REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	93
15.7.1 Convocazione e Deliberazione dell'Organismo di Vigilanza	93
15.7.2 Redazione e Realizzazione del Piano Operativo Piano di Attività	93
15.7.3 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza	94
15.8 GESTIONE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	95



15.8.1 Metodologia di Trattamento delle Segnalazioni	96
15.9 RIPORTO DA PARTE DELL'OdV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI	96
15.9.1 Reporting	96
15.9.2 Archiviazione della Documentazione dell'Organismo di Vigilanza	97

## 1 GENERALITA'

### 1.1 TABELLA DELLE VERSIONI

Ver.	Redazione [Funzione]	Verifica [Responsabile]	Approvazione [Responsabile]	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	PMO	Board SIO	C.d.A. SIO	04/07/2024	Prima emissione

### 1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231

### 1.3 TERMINI E DEFINIZIONI

Definizione	Descrizione
[LG]	Linee guida del Fondo

### 1.4 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento illustra i principi e le regole definite del “*Modello di Organizzazione e Gestione 231*” ed ha la finalità di evitare che alla Società possa essere ascritta la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati eventualmente commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti posti in posizione apicale, ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Il documento è suddiviso in due sezioni: una “*Sezione Generale*” e una “*Sezione Speciale*”.

#### 1.4.1 SEZIONE GENERALE

In questa sezione del documento è presente una sintetica ricognizione dei reati presupposto applicabili e una descrizione degli obiettivi e dei destinatari del *Modello Organizzativo*. Dopo una breve illustrazione dell'avvio del progetto di adeguamento al disposto del D.Lgs. 231/2001, della storia della società, della ratio dei principi e dell'evoluzione del Decreto, sono compendati i protocolli che compongono il *Modello Organizzativo* di SIO, rappresentati da:

- il sistema organizzativo
- il sistema di procure e deleghe
- il sistema di controllo della qualità dei servizi, della sicurezza delle informazioni e della salute e sicurezza sul lavoro
- le procedure di gestione
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul *Modello Organizzativo*, nonché la sua formazione ed addestramento.

### **1.4.2 SEZIONE SPECIALE**

Questa sezione è costituita dalla descrizione di specifici ambiti, significativi ai fini della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, rappresentati da:

- analisi del rischio
- modelli operativi
- *Codice Etico*
- sistema disciplinare
- Organismo di Vigilanza.

## 2 INTRODUZIONE

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito “il Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano<sup>1</sup>.

Il Decreto, dunque, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*<sup>2</sup> introducendo nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito denominati “Enti”) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse oppure a vantaggio degli Enti stessi, da, come specificato all’art. 5 del Decreto:

- soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. *soggetti in posizione apicale*)
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (i c.d. *soggetti in posizione subordinata*).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all’Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Come è illustrato nel prosieguo, il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

<sup>2</sup> Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva infatti, che l’art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l’estensione dell’imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto “non personale”. La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. pen., nell’ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o dell’ammenda.

<sup>3</sup> Deve considerarsi, inoltre, che il “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è in continua espansione.

### 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO – D.LGS 231 E SUA EVOLUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo nell'ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), afferma il principio secondo cui gli Enti possono essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione a taluni reati, commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da soggetti in posizione apicale o subordinata.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Quanto ai Reati societari sanzionati dal Decreto, è sufficiente che vi sia l'elemento dell'interesse, a nulla rilevando che la società abbia tratto un profitto dalla commissione dell'illecito.

Di seguito si riporta una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti emerse in sede di Analisi del Rischio (Analisi del Rischio versione 0310.2023) condotta a tal fine - cui si rimanda per il relativo dettaglio – evidenziando da un lato la storia, ad oggi, del progressivo ampliamento del “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto e dall'altro l'elencazione delle sole fattispecie riferibili all'attività svolta dalla società SIO S.p.A.

La prima tipologia di reati da cui consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente, è quella dei reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto e costituiti, per quanto applicabili a SIO da:

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, Il comma, n. 1, codice penale (c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubbico (art. 640 ter c.p.)
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Gli ulteriori artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 323, 640 bis c.p. ed art. 2 della L. 898 del 23 dicembre 1986 non risultano invece applicabili.

**[LG]** Illecito amministrativo di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione". È stato oggetto di valutazione e regolamentazione nell'ambito del *Modello Organizzativo* della Società. Tuttavia, in forza dell'art. 1, comma 9, lett. b), L. 09.01.2019, n. 3, con decorrenza dal 31.01.2019, è stato introdotto il nuovo reato presupposto di traffico di influenze illecite. Inoltre, sono state inasprite le sanzioni interdittive applicabili in caso di condanna; ciò comporta, sulla base dei criteri valutativi adottati dalla Società, un incremento del rischio/reato che occorre, pertanto, rivalutare ai fini della determinazione delle necessarie ulteriori azioni di mitigazione.

**Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). (1) (2)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2).

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità (3).

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4).

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5).

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

L'art. 25-bis del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409 – richiama i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo e che, per quanto applicabile a SIO, sono rappresentati dai reati di:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Non sono, invece, applicabili alla Società i reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p..

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai reati societari, categoria disciplinata dall'art. 25-ter del Decreto, disposizione introdotta dal Dlgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e per quanto applicabili alla SIO:

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Si precisa che l'art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) - richiamato dall'art. 25 ter del Decreto - è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e la fattispecie criminosa è attualmente p.p. dall'art. 173-bis; pur in assenza di coordinamento, se ne è tenuto conto nell'Analisi del Rischio e nel Presente Modello, in via meramente cautelativa e prudenziale.

La fattispecie in argomento è stata, comunque, ritenuta irrilevante per SIO.

Anche l'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), richiamato dall'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001, è stato formalmente abrogato dall'art. 37, comma 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione è attualmente previsto e sanzionato dall'art. 27 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ma, anche in questo caso, non è stato effettuato il coordinamento con l'art. 25 ter del D.lgs. n. 231 del 2001: se ne è, dunque, tenuto conto nell'Analisi del Rischio e nel Presente Modello, in via meramente cautelativa e prudenziale.

La fattispecie in argomento è stata ritenuta rilevante per SIO.

Gli ulteriori artt. 2622, 2629-bis, 2633, 2636, 2637, 2638 c.c., 173-bis D.lgs. n. 58/1998 e art. 54 del D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 non risultano invece applicabili.

**[LG]** Illecito amministrativo di cui all'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 "Reati societari". È stato oggetto di valutazione e regolamentazione nell'ambito del *Modello Organizzativo* della Società. Tuttavia, in forza del D. Lgs. 15.03.2017, n. 38, con decorrenza dal 14.04.2017, è stata modificata la disciplina del reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), con parallelo aggravio delle sanzioni per l'ente, ed è stato introdotto il reato di Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), divenuto anch'esso presupposto di responsabilità ai sensi dell'art. 25 ter del Dlgs. 231/2001.

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. abrogato (l. 9 gennaio 2019, n. 3)
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).**

1. Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

L'intervento riformatore, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto l'art. 25-quater, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Tali reati, dall'Analisi del Rischio condotta, non sono risultati applicabili all'azienda.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25-quinquies, secondo il quale l'Ente è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale (600-ter, 600-quater, 600-quater 1), applicabili in ambito aziendale solo relativamente a:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38].
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Gli ulteriori artt. 600, 600-bis, 600-quinquies, 601, 602, 609 undecies c.p. non risultano invece applicabili.

Anche se SIO non è una società quotata, per completezza si riporta che nel 2005 la L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, introducendo l'art. 25-sexies, relativo ai reati di abuso dei mercati non applicabili al contesto aziendale, evidentemente irrilevanti per la Società.

Analogamente, anche se non applicabile alle attività aziendali, si evidenzia che, la legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha introdotto l'art. 25-quater 1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale (art. 24-ter del Decreto).

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato, in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato, in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avviene in un altro Stato, in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato. I reati a tale fine applicabili in SIO sono:

Ulteriore fondamentale categoria di reati presupposto sono i c.d. Delitti di Criminalità Organizzata, previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001. I reati a tale fine applicabili in SIO sono:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra (cfr. art. 407 c.p.p.).

Gli ulteriori artt. 416-ter, 630, 378 c.p., 407 c.p.p., art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e art. 74 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 non risultano invece applicabili.

Il Legislatore italiano ha, ancora, integrato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e in seguito, mediante il Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25-septies del Decreto, poi sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Il Dlgs. n. 231/2007, invece, ha introdotto l'art. 25-octies del Decreto, rubricato "Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni o Utilità di Provenienza Illecita". I reati applicabili al contesto aziendale sono: a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) non applicabili alle attività aziendali e di ricettazione e riciclaggio applicabili al contesto aziendale:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato anche attraverso la Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-bis del Decreto, il quale estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni reati c.d. informatici<sup>4</sup>, tra i quali risultano rilevanti per le attività aziendali, quelli di:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

---

<sup>4</sup> Si consideri, inoltre, che in data 2 luglio 2009 e 9 luglio 2009 il Senato ha definitivamente approvato, rispettivamente:

- il disegno di legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica che introduce nel corpo del D.Lgs. 23, l'art. 24-ter volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti di criminalità organizzata (articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti dall'art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- il disegno di legge S.1195-B (disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) che introduce, nel corpo del D.Lgs. n.231/2001, l'art. 25-bis volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati di cui agli artt. 473, 474, 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater, 513-bis, 514 c.p.; nonché l'art. 25-novies volto a prevedere la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Perimetro di sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 21.09.2019, n. 105, così come modificato dalla legge di conversione, L. 18.11.2019, n. 133)

L'art. 640-quinquies c.p. non risulta invece applicabile.

**[LG]** Illecito amministrativo di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati". È stato oggetto di valutazione e regolamentazione nell'ambito del *Modello Organizzativo* della Società. Tuttavia, in forza dell'art. 1, comma 11 bis, D.L. 21.09.2019, n. 105, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 18.11.2019, n. 133, con decorrenza dal 21.11.2019, costituiscono ora reato presupposto anche i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, rubricato "Perimetro di sicurezza cibernetica".

**Articolo 1, comma 11 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105:**

«11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni».

Il 15 agosto 2009 entra in vigore la Legge 23 luglio 2009 n. 99, il cui art. 15 comma 7 prevede l'inserimento di ulteriori fattispecie di reato come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, a seguito del quale, l'art. 25-bis del Decreto contempla due nuove fattispecie inerenti i reati contro la fede pubblica, che si aggiungono a quelli in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e che, per quanto applicabile alla SIO S.p.A., sono rappresentati dai reati di:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009, sono stati introdotti anche due nuovi articoli: l'art. 25-bis 1, avente ad oggetto "Delitti contro l'industria e il commercio" introduce i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p.), ritenuti rilevanti per SIO.

L'art. 25-novies introduce i delitti in materia di violazione del diritto d'autore tutti applicabili al contesto SIO (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171-septies, art. 171-octies L. 633/1941).

- violazione del diritto d'autore (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171-septies, art. 171-octies L. 633/1941).

L'art. 25 decies di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione – adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 – prevede la responsabilità dell'ente per la realizzazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di intralcio alla giustizia nella forma di: il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)<sup>5</sup>, ritenuto rilevante per SIO.

Il reato in commento, inizialmente è stato aggiunto ai reati a carattere transnazionale, costituiva già un presupposto per la responsabilità della persona giuridica, qualora avesse presentato il requisito della transnazionalità di cui agli artt. 3 e 10 della L. n. 146 del 2006; con la presente legge, invece, tale fattispecie delittuosa rileva ai fini della responsabilità dell'ente indipendentemente dalla realizzazione della condotta in più di uno Stato o con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati, e attualmente acquisendo rilevanza a sè con l'inserimento nell'art. 25-decies del Decreto.

Una delle modifiche introdotte riguarda il recepimento della Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente e della Direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

In particolare, è modificato il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 con l'introduzione dell'art. 25-undecies dedicato ai reati ambientali in forza del quale si prevedono sanzioni amministrative per le imprese/persone giuridiche in funzione della commissione dei reati di cui:

- all'articolo 727-bis c.p. delitti di danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto
- all'articolo 733-bis c.p. uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette
- ad alcuni commi degli articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis, 279 del D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) relativi a:
  - o esercizio di attività soggette ad A.I.A. "Autorizzazione Integrata Ambientale" (provvedimento di autorizzazione all'esercizio di un impianto a determinate condizioni tali che garantiscano la conformità ai requisiti di cui al D.lgs. 152 del 2008 di recepimento della direttiva comunitaria 2008/1/CE sulla prevenzione riduzione integrata dell'inquinamento – IPPC)

---

<sup>5</sup> Si segnala che il mancato riferimento all'art. del D.lgs. n. 231 del 2001 dedicato a tale fattispecie di reato è dovuto al fatto che a causa di un refuso – forse determinato dal rapido avvicendamento delle ultime novità legislative in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – l'art. 4 della L. n. 116 del 2009 attribuisce a tale reato l'art. 25-novies, norma, quest'ultima, già inserita nel Decreto dalla L. n. 99 del 2009 e dedicata alla repressione delle violazioni del diritto d'autore.

- o scarichi idrici di acque reflue industriali senza autorizzazione o in assenza del rispetto delle prescrizioni
- o gestione di rifiuti non autorizzata, deposito temporaneo irregolare di rifiuti sanitari, scarica non autorizzata, miscelazione rifiuti
- o inquinamento di matrici ambientali senza provvedere alla bonifica
- o predisposizione di certificato di analisi rifiuti falso o utilizzo dello stesso in un trasporto (per gli esentati dal SISTRI)
- o traffico illecito di rifiuti
- o attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- o predisposizione di certificato di analisi rifiuti falso o utilizzo impiego dello stesso anche in relazione a rifiuti pericolosi (in ambito SISTRI)
- o uso di scheda SISTRI - AREA Movimentazione - fraudolentemente alterata per rifiuti pericolosi
- o installazione o esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera o continuazione dell'esercizio con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, oppure attuazione di una modifica sostanziale
- o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera o mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione
- o omissioni di comunicazioni previste in materia di emissioni in atmosfera, ecc.
- o ad alcuni commi degli articoli 1 e 6 del D.lgs. 152/2006 relativi a:
  - o attività illegali a discapito di esemplari
  - o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica
  - o all'articolo 3 della Legge 549/1993 inerente alla:
    - o cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Con particolare riferimento ai reati ambientali, per SIO S.p.A. sono rilevanti esclusivamente i reati di:

- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D. Lgs. 152/2006)
- traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D. Lgs. 152/2006).

Le altre fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto non sono applicabili alla Società.

La modifica degli artt. 22 e 24 del Testo Unico delle leggi sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998) con riferimento alle sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano manodopera immigrata priva del regolare permesso di soggiorno, crea una serie di fattispecie aggravanti alle condotte degli imprenditori che si avvalgono di lavoro nero, sanzioni che spaziano dall'ambito penale (con l'espresso richiamo al reato di sfruttamento del lavoro nero, art. 603-bis c.p.), alla presunzione della trimestralità dell'impiego al fine del computo retributivo, contributivo e fiscale; oltre alla sanzione equipollente al pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, così come alla responsabilità dell'ente ex Dlgs. 231/2001.

Con riferimento a quest'ultima, il provvedimento in esame (art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie), introduce l'art. 25-duodecies al Decreto 231, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, applicabile a SIO per il reato richiamato, unitamente ai reati transnazionali nello stesso inseriti:

- occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, c. 12 bis D.lgs. 286/1998)
- definizione di reato transnazionale (Art. 3 - L. 146/2006).
- immigrazioni clandestine (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Non è invece applicabile a SIO il delitto di cui all'art. 12, comma 1, 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

**[LG]** Illecito amministrativo di cui all'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". È stato oggetto di valutazione e regolamentazione nell'ambito del *Modello Organizzativo* della Società. Tuttavia, in forza dell'art. 30, L. 17.10.2017, n. 161, con decorrenza dal 19.11.2017, la norma è stata modificata e sono stati introdotti i nuovi reati presupposto previsti dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine".

Articolo 12 Testo unico sull'immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

#### **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
  - a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  - b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale

- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento
- b. sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del Codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

3-septies. [In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere.](1)

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (2).

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000.

La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca,

sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689(3).

6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (4).

6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero vendita, anche per parti separate.

Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 301 bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43(4).

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.

Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato.

A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.

Infine, è stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto Autoriciclaggio ed è stata apportata una modifica all'art. 25-octies del D.lgs. 231/01, in vigore dal 01/01/2015, che tiene in considerazione anche questo nuovo reato applicabile al contesto SIO.

Benché non applicabile al contesto SIO, si evidenzia per completezza che La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4/11/2016, rappresenta un nuovo esempio dell'incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità 231. Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, inserendo il suddetto reato nell'ambito dell'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01.

Si sottolinea infine che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017), a cui si è aggiunta la recentissima normativa prevista dal D.Lgs. 10.3.2023 n. 24 (di recepimento della Direttiva UE 2019/1937), la quale ha riformato interamente la disciplina relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Detta disciplina mira a incentivare le segnalazioni di illeciti da parte dei lavoratori, di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, tramite l'istituzione di canali di segnalazione *ad hoc*, venendo comunque garantita la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante nonché la sua tutela da eventuali ritorsioni.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

L'articolo 2 della legge n. 179/2017 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del *Modello Organizzativo 231* le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Con l'espressione "*whistleblower*", dunque, si fa riferimento a una persona che segnala condotte illecite, di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, mentre con "*whistleblowing*" si intende la disciplina volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare il *whistleblower*, tenendolo indenne da eventuali comportamenti ritorsivi connessi alla segnalazione effettuata.

SIO ha dato attuazione al dettato normativo con il documento "WHISTLEBLOWING POLICY", parte integrante del presente Modello, a cui si rimanda.

L'articolo 2 della legge n. 179/2017 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del *Modello Organizzativo 231* le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

SIO in conformità al dettato legislativo ha dato attuazione anche alle nuove misure definite nel documento "Whistleblowing policy", parte integrante del Modello 231, cui si rimanda.

**[LG]** Il reato di cui all' art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001 "Razzismo e xenofobia", introdotto dall'art. 5, L. 20.11.2017, n. 167, con decorrenza dal 12.12.2017, non è rilevante per SIO. Trattandosi di illecito introdotto successivamente alla data di approvazione del *Modello Organizzativo* della Società, postula che si attui il processo di valutazione dei correlati rischi.

**Art. 5 Legge 20 novembre 2017, n. 167:**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.**

Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale Caso EU Pilot 8184/15/JUST

1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies è inserito il seguente:
3. «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
4. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
5. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Note all'art. 5:

Il testo dell'articolo 3, della legge n. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1975, n. 337, modificato dalla presente legge, così recita:

Art. 3.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
  - a. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  - b. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2. (Omissis).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che

promuovono o dirigono tali, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

**[LG]** La categoria di reati di cui all' art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati", introdotta dall'art. 5, L. 03.05.2019, n. 39 con decorrenza dal 17.05.2019 in relazione ai reati presupposto di Frode in manifestazioni sportive e di Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (artt. 1 e 4 Legge 13.12.1989 n. 401 "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"), non è rilevante per SIO. Trattandosi di illecito introdotto successivamente alla data di approvazione del *Modello Organizzativo* della Società, postula che si attivi il processo di valutazione dei correlati rischi.

#### **Art. 5 Legge 03.05.2019, n. 39**

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

1. dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
2. «Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;**
  - b. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.**

nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

L. 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

#### **Art. 1 (Frode in competizioni sportive)**

1. Chiunque offre o promette denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un

risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

#### Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
2. Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
3. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la

raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

**[LG]** La categoria di reati di cui all' art. 25 quinquiesdecies del Decreto "Reati Tributari", introdotta dall'art. 39, comma 2, D.L. 26.10.2019, n. 124, con decorrenza dal 27.10.2019 ed efficacia dal 24.12.2019, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157, con decorrenza dal 25.12.2019 in relazione ai principali reati tributari previsti dal d.lgs. 10.3.2000, n. 74, è rilevante per SIO. Trattandosi di illecito introdotto successivamente alla data di approvazione del *Modello Organizzativo* della Società, postula che si attivi il processo di valutazione dei correlati rischi.

Nello specifico, per la Società sono stati ritenuti rilevanti i seguenti reati:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1, del D.lgs. 10.3.2000 n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
- Dichiarazione infedele commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
- Omessa dichiarazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 5 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
- Indebita compensazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10-quater del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)

#### **Art. 39 D.L. 26.10.2019, n. 124**

(Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti)

1. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:  
«Art. 25-quinquiesdecies. - (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
  - b. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
  - c. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
  - d. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
  - e. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
  - f. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
  - g. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
  2. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)». Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

**Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

- a. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (3)
- b. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- c. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

1. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

**Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

**Art. 11. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro

cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

**[LG]** Inoltre, l'aggiornamento della valutazione del rischio - e del successivo aggiornamento del *Modello Organizzativo* – Si deve tener conto dell'intervenuta **approvazione del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", in vigore dal 30 luglio 2020 (recepimento in Italia della c.d. "Direttiva PIF")**. In particolare, è stata estesa la responsabilità di società ed enti ex D.lgs. n. 231/2001 ai seguenti reati:

- frodi IVA, qualora commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a Euro 10 milioni, in ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5) e indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000)
- contrabbando (D.P.R. n. 43/1973), la cui sanzione è modulata a seconda che sia superata o meno la soglia di Euro 100.000
- con riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea: peculato (art. 314, comma 1, c.p., quindi con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, Legge n. 898/1986, la cui sanzione è ora aumentata in corrispondenza del superamento della soglia di Euro 100.000 di danno o profitto)
- anche a titolo di tentativo, delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4).

Art. 5 D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75

**Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (recepimento in Italia della c.d. "Direttiva PIF")**

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»
2. al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»

3. dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»
- b) all'articolo 25:
  1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»
  2. al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»
- c) all'articolo 25-quinquiesdecies:
  1. dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
    - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote
    - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
    - c) per il delitto di indebita compensazione previsto all'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
  2. al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»
  3. al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»

dopo l'articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente:

«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

In vigore dal 4 luglio 2001.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 lettere c), d) ed e).».

Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio).

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
2. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
5. bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.».

Il testo dell'art. 25-quinquiesdecies del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 25-quinquiesdecies. (Reati tributari). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
  - b. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
  - c. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
  - d. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
  - e. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
  - f. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
  - g. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
1. bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote
  - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
  - c) c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (recepimento in Italia della c.d. "Direttiva PIF")

### **Disposizioni Generali Relative alla Frode e ad altri Reati che ledono gli Interessi Finanziari dell'Unione**

#### Articolo 5 - Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3.

#### Articolo 3 - Frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione costituisca reato.
2. Ai fini della presente direttiva si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione:
  - a) in materia di spese non relative agli appalti, l'azione od omissione relativa:
    - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto
    - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
    - iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi
  - b) in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, l'azione od omissione relativa:
    - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l'appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
    - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero
    - iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell'Unione
  - c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA di cui alla lettera d), l'azione od omissione relativa:
    - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto
    - ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto, ovvero
    - iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto
  - d) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione:
    - i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione;

- ii) alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegue lo stesso effetto; ovvero
- iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA.

#### Articolo 4 - Altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato.
  - a) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione passiva» l'azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
  - b) Ai fini della presente direttiva, s'intende per «corruzione attiva» l'azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l'appropriazione indebita costituisca reato.

Con l'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, è stata introdotta la categoria di reati presupposto del Contrabbando, *ex art. 25 sexiesdecies* del Decreto, che è stata ritenuta non applicabile a SIO.

Con l'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, è stata introdotta la categoria di reati presupposto "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", di cui all'art. 25 octies.1 del Decreto.

Con riferimento alla categoria in esame, per SIO sono state ritenute rilevanti le seguenti fattispecie:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 - ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 - quater c.p.)
- Frode Informatica (Art. 640 - ter c.p.)

- Ogni delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Con l'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22, è stata introdotta la categoria di reati presupposto dei "Delitti contro il Patrimonio Culturale" di cui all'art. 25 *septiesdecies* del Decreto, ritenuta non applicabile a SIO.

Sempre con l'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22, è stata introdotta anche la categoria di reati presupposto di *Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*", ex art. 25 *duodevicies* del Decreto, ritenuta non applicabile a SIO.

## 4 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Secondo il dettato del Decreto e come accennato nell'introduzione, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. soggetti in posizione apicale, art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto)
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione, art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto).

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto) l'Ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso, l'Ente può subire, a mente dell'art. 9 del Decreto, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a. sanzioni pecuniarie
- b. sanzioni interdittive
- c. confisca
- d. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione *dell'an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies* e dalle leggi speciali che hanno integrato il Decreto) anche se questi siano stati realizzati

nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

**a. Sanzioni pecuniarie**

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille.

Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, ovvero tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

**b. Sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Inoltre, le sanzioni interdittive sono applicate solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- c. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
- da soggetti in posizione apicale, ovvero
  - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative
- d. in caso di reiterazione degli illeciti.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (I comma dell'art. 11). In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare (art. 45), ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

Come misura cautelare, può essere disposto anche il sequestro del prezzo e/o del profitto del reato.

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la P.A. e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

#### **e. Confisca**

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

La confisca del prezzo o del profitto del reato può essere prevista anche per equivalente e quindi avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, entrambe le sanzioni sono oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale
- il sindacato di idoneità sul Modello di Organizzazione e Gestione.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del *Modello Organizzativo* a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex-ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

**f. Pubblicazione della sentenza**

All'esito del processo segue una sentenza:

- di esclusione della responsabilità dell'ente (se l'illecito non sussiste od è insufficiente o contraddittoria la prova)
- di condanna (con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva).

Presso il Casellario Giudiziale Centrale è istituita l'Anagrafe Nazionale delle Sanzioni Amministrative presso cui sono iscritte le sentenze e/o i decreti divenuti irrevocabili.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre:

- **il sequestro preventivo** delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53)
- **il sequestro conservativo** dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

## 5 ADOZIONE E ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a. ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito "*Modello Organizzativo*") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. ha nominato un organismo, indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con l'incarico di vigilare sul funzionamento, efficacia, adeguatezza ed osservanza del *Modello Organizzativo*, nonché di curarne l'aggiornamento (di seguito "*Organismo di Vigilanza*" o "*OdV*");
- c. il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste dal *Modello Organizzativo*;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla precedente lettera b).

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del *Modello Organizzativo* importa che l'Ente è chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi I e II dell'art. 7).

I successivi commi III e IV introducono due principi che appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato ascrivibili a soggetti in posizione apicale (art. 5, lett. a) e a soggetti in posizione subordinata (art. 5, lett. b).

In particolare, è previsto che:

- il *Modello Organizzativo* preveda misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione
- l'efficace attuazione del *Modello Organizzativo* richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; condizione essenziale di efficacia è, altresì, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative (art. 6, comma II, lett. e).

## 6 L'IDONEITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Affinché il *Modello Organizzativo* possa essere valutato idoneo, in linea anche con le interpretazioni della giurisprudenza, si ritiene che il *Modello Organizzativo* debba:

1. essere adottato partendo da una c.d. "mappatura" dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dato normativo
2. prevedere che i componenti dell'Organo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in relazione ai compiti affidati
3. prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'Organo di Vigilanza la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non irrevocabile
4. differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operano in specifiche aree di rischio ed ai preposti al controllo interno
5. prevedere corsi di formazione, loro frequenza, obbligatorietà della partecipazione, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi
6. prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti dell'Organo Amministrativo, direttori generali che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del *Modello Organizzativo* e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati
7. prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale)
8. prevedere periodicamente sia controlli di routine che controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili
9. prevedere e disciplinare l'obbligo per i dipendenti, i direttori, l'Organo Amministrativo delle società di riferire all'Organo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'Ente, a violazioni del *Modello Organizzativo* o alla consumazione di reati. In particolare, deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengono a conoscenza di comportamenti illeciti possono riferire all'Organo di Vigilanza
10. contenere protocolli specifici e concreti.

## **7 LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

In base a quanto previsto dal comma III dell'art. 6 del Decreto, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento (es. Linee Guida) redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, approvati dal Ministero di Giustizia tramite la procedura prevista dal Decreto.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli di Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 è stata Confindustria (Associazione di riferimento di SIO) che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, da ultimo, nel marzo 2008<sup>6</sup>.

In particolare, la prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

Il primo aggiornamento, sulla base anche dei rilievi sollevati dal Ministero, aveva riguardato, in particolare, l'ambito delle aree a rischio reato, i protocolli preventivi e l'Organismo di Vigilanza. Ulteriori aggiustamenti erano stati apportati in considerazione delle prime esperienze applicative realizzate dalle associazioni e dalle imprese, nonché delle novità intervenute sugli assetti interni delle società di capitali per effetto della riforma del diritto societario.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

L'adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l'appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study), è diretto a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si tratta, in particolare, dei reati di: abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio. Con specifico riferimento agli abusi di mercato, l'adeguamento è stato realizzato a seguito di un approfondito confronto con la Consob.

Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione,

---

<sup>6</sup> Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008).

gestione e controllo. Le Linee Guida sono state approvate in quanto l'aggiornamento è stato ritenuto "complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001".

Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Infine, nel Giugno 2021, all'esito di un ulteriore lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi "case study", è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Come previsto dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 (art. 6, co. 3), il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva revisionata in alcune parti nella versione di Giugno 2021.

In sintesi, le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un *Modello Organizzativo* idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

La Linee Guida di Confindustria costituisce, pertanto, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione del *Modello Organizzativo*, benché le indicazioni in essa fornite richiedano un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni *Modello Organizzativo*, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

Il presente modello è stato sviluppato in accordo alle Linee Guida di Confindustria in edizione Giugno 2021

## 8 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SIO

### 8.1 SIO

Da molti anni SIO S.p.A. opera con successo come partner delle forze dell'Ordine per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate, dedicate ad operazioni d'intelligence. Più precisamente SIO S.p.A. fornisce soluzioni tecnologiche innovative d'intelligence, progettate e sviluppate internamente per supportare le attività d'indagine delle Procure della Repubblica, Enti Governativi, Reparti speciale e Forze di Polizia.

SIO S.p.A. raggruppa diverse società acquisite nel tempo:

- SIOPLUS S.r.l. fornisce soluzioni di trasporto e connettività tecnologicamente innovative per il settore intelligence e servizi di installazioni nell'area sud Italia.
- CTR S.r.l. ricerca, progetta e sviluppa soluzioni tecnologiche audio, video, GPS.
- ASIGINT S.r.l.: dedica allo sviluppo software e servizi inerenti al servizio telematiche attive.
- CYBERCORE S.r.l.: specializzata nello sviluppo di tecnologie software
- MULTICOM S.r.l.: specializzata nelle orientati alla physical security (audio-video-GPS).

Il gruppo SIO conta oggi c.a. 250 dipendenti distribuiti su tutto il territorio nazionale nelle sedi operative di seguito elencate.

L'azienda ha ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015 (Sistemi di Qualità), ISO 27000:2022 (Sistemi di Sicurezza delle Informazioni) e ISO 45000:2018 relativa alla protezione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

SIO opera, perciò, in conformità alle norme ISO di riferimento per le seguenti attività:

“Progettazione, erogazione, installazione e assistenza inerenti a tecnologie e sistemi di: intercettazione audio, video, dati, localizzazione; localizzazione utenze telefoniche; raccolta di contenuti pubblici accessibili da web.

Sono oggetto di certificazione tutte le sedi di SIO: Cantù con SIO 1,2,3 e le seguenti sedi periferiche

- Agrigento (AG)
- Pontedera (PI)
- Casoria (NA)
- Limena (PD)
- Reggio Calabria (RC)
- Roma (Rm)
- Sassari (SS)
- Elmas (CA)
- Catania (CT)
- Matera (MT)
- Modugno (BA)

### 8.1.1 AMBITO DI COMPETENZA

Il gruppo SIO S.p.A. indirizza Ricerca e Sviluppo su tutti i componenti della filiera investigativa, differenziandosi dalle altre realtà presenti sul mercato per infrastruttura tecnologica e possibilità d'integrazione di tutti gli elementi di indagine quali audio, dati, video e GPS. Tutte le fasi dell'attività, dalla progettazione alla produzione delle soluzioni di monitoring e localizzazione, all'installazione, assistenza e formazione sono realizzate e gestite direttamente da SIO.

Il cliente di SIO è sempre assistito tramite un Call Center disponibile sette giorni su sette, h 24 per 365 giorni l'anno.

Il mercato di riferimento di SIO comprende i seguenti committenti: Procure della Repubblica, Enti Governativi, Reparti speciali e Forze di Polizia.

### 8.1.2 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE

La seguente tabella riporta le sedi operative SIO e le attività in esse svolte.

Sedi SIO								
Città	Attività							
	Dir	Comm	Ops	Tech	Log	Amm	Ass	
SIO - Cantù	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
SIO 2 e 3 - Cantù			✓	✓	✓			
SIO - Agrigento		✓	✓		✓			
SIO - Pontedera		✓	✓		✓			
SIO - Elmas (CA)		✓	✓		✓			
SIO - San Giovanni la Punta (CT)		✓	✓		✓			
SIO - Matera				✓				
SIO - Casoria (NA)		✓	✓		✓			
SIO - Reggio Calabria		✓	✓		✓		✓	
SIO - Roma		✓	✓		✓			
SIO - Sassari		✓	✓		✓			
SIO - Limena (PD)		✓	✓	✓	✓			
SIO - Modugno (BA)		✓	✓		✓			

Legenda	:	Dir	Direzione
		Comm	Commerciale
		Ops	Operations
		Ass	Customer Care
		Log	Logistica
		Tech	Tecnica

Net	Network
Sys	Sistemi
Sw	Software
Sec	IT-security
Amm	Amministrativa & HR

### 8.1.3 ORGANIZZAZIONE E PRINCIPALI ATTIVITA'

Il sistema organizzativo di SIO è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi aziendali prefissati garantendo la massima efficienza ed efficacia operativa.

La struttura organizzativa messa in campo da SIO S.p.A. per soddisfare al meglio le esigenze di business prevede quattro aree di riferimento:

- Area Sales preposta alla gestione degli aspetti di relazione commerciale con il cliente e di supporto al cliente a seguito della erogazione del servizio. L'area Sales comprende gli uffici commerciali, l'area operations e l'area customer care;
- Area Tech preposta alla gestione degli aspetti di sviluppo tecnologico delle soluzioni SIO, con relativo coordinamento di progetti con PMO, e alla gestione delle infrastrutture dedicate alla erogazione del servizio al Cliente.
- Area Telematiche preposta allo sviluppo tecnologico e alla erogazione e assistenza della soluzione di intercettazione telematica
- Area Finance preposta alla gestione di Supply chain e Acquisti, HR e aspetti finance aziendali (Fatturazione attiva, passiva, tesoreria, fiscalità, crediti, controllo di gestione).

#### 8.1.3.1 SALES

L'area Sales assicura il corretto svolgimento delle attività di relazione commerciale e di supporto con il cliente.

Prevede:

- una organizzazione territoriale con Area manager di riferimento che gestisce gli aspetti commerciali con i Clienti coadiuvato da una struttura di IT specialist che forniscono assistenza tecnica specializzata in loco presso i Clienti.
- la struttura di Operations che si occupa della formulazione delle offerte (preventivi) di noleggio e vendita a reparti, del coordinamento e della pianificazione degli interventi per l'esecuzione del servizio di installazione dei dispositivi SIO. La formulazione di offerte di vendita a Clienti istituzionali è coordinata dall'area Tech con il supporto specifico dell'ufficio PMO.
- la struttura di Customer care, preposto alla gestione dei servizi al Cliente e alla fornitura di assistenza al Cliente di primo e secondo livello.

### 8.1.3.2 L'AREA TECNICA

L'area Tecnica assicura il corretto svolgimento delle attività di gestione delle infrastrutture hardware e network; la gestione IT Security Network; lo sviluppo, progettazione, test e messa in produzione delle soluzioni dedicate al cliente per lo svolgimento delle attività di intercettazione audio, video, dati e localizzazione. All'interno dell'area Tech è presente l'ufficio PMO con il compito di mantenere standard prestabiliti per il project/program management all'interno della struttura. L'area Tech fa capo anche al gruppo che gestisce l'infrastruttura IT interna.

Nell'area Tech nello specifico, sono presenti le seguenti divisioni:

- Sistemi: area preposta alla progettazione, realizzazione, manutenzione e al monitoraggio delle infrastrutture hardware in essere presso i clienti;
- Solution architect: area preposta allo svolgimento delle attività di progettazione e sviluppo delle soluzioni software destinate ai clienti SIO. Il gruppo solution architect si compone di: Area Sviluppo Software, Gestione database, Test, DevOps, Collaudo e validazione, design. L'area si interfaccia inoltre con la società del gruppo SIO preposta alla progettazione e produzione dei dispositivi audio, video e gps;
- IT Network security: area preposta alla gestione degli aspetti di sicurezza degli apparati network in uso presso l'infrastruttura del cliente. A quest'area fa capo anche il gruppo che gestisce l'infrastruttura IT interna;
- Network & Video: area preposta alla progettazione, realizzazione, manutenzione e al monitoraggio della infrastruttura network in essere presso i clienti. Tali attività sono svolte in collaborazione con la società del gruppo SIOPlus. L'area network video si occupa anche delle attività a supporto della erogazione dei servizi di intercettazione video e dello sviluppo di alcune tipologie di dispositivi video;
- PMO: area preposta alla supervisione dei programmi dell'area tech, al mantenimento degli standard di qualità e delle linee guida aziendali per i progetti, alla pianificazione e al coordinamento delle attività di comunicazione e formazione interna di prodotto. Inoltre le offerte di vendita a Clienti istituzionali, che necessitano di studi di fattibilità tecniche, sono coordinate dall'ufficio PMO.

### 8.1.3.3 L'AREA TELEMATICHE

L'area Telematiche è l'area dedicata alla progettazione, realizzazione, manutenzione, all'erogazione e assistenza al Cliente della soluzione c.d. di intercettazione telematica.

### 8.1.3.4 L'AREA FINANCE

L'area Finance è organizzata nelle aree:

- Supply chain, area preposta al coordinamento e alla gestione degli approvvigionamenti, delle attività di movimentazione e della manutenzione ed evoluzione del sistema ERP aziendale;
- Finance, area preposta al coordinamento e alla gestione delle attività di fatturazione attiva, finance, tesoreria, fiscalità, fatturazione passiva, gestione crediti;

- HR, le cui principali responsabilità includono la selezione e il reclutamento di personale, la gestione operativa e burocratica delle risorse umane all'interno dell'organizzazione;
- Controllo di gestione monitoraggio e valutazione delle performance aziendali, realizzazione di budget e forecast.

#### 8.1.4 LA MISSION AZIENDALE

SIO considera la propria reputazione (individuale e collettiva) il più importante patrimonio aziendale: pone quindi particolare attenzione a tutte le “Parti Interessate” (Dipendenti, Enti Istituzionali, Fornitori, etc.) che contribuiscono a far crescere l’azienda.

Ritiene essenziale esprimere con chiarezza e condividere principi, valori, regole e responsabilità comuni che ne orientano i comportamenti nelle relazioni con il mercato, con le comunità in cui opera, con le persone che vi collaborano e con chi ha un legittimo interesse nei confronti delle attività svolte, a cui sono soggetti tutti coloro i quali operano nel contesto aziendale.

Mission di SIO è fornire soluzioni tecnologiche innovative d’Intelligence progettate e sviluppate internamente per supportare le attività d’indagine delle Procure della Repubblica, Enti Governativi, Reparti speciali e Forze di Polizia.

Attraverso personale qualificato e dislocato in modo capillare su tutto il territorio italiano, SIO installa dispositivi per l’intercettazione di dati audio, video, GPS e telematici che sono immagazzinati, elaborati ed analizzati in tempo reale dalla nostra piattaforma integrata attraverso interfacce di facile utilizzo conformi alla normativa vigente.

Il Cliente SIO è sempre assistito tramite un call center disponibile 7 su 7, H24, 365 giorni l’anno sempre ed ovunque.

I valori che SIO ha formalizzato e diffuso nell’organizzazione sono l’integrità, il rispetto, la collaborazione e l’onestà. SIO è un’azienda formata da personale qualificato, competente e professionale. Si coltiva all’interno dell’azienda la cultura della responsabilità a tutti i livelli, della delega, dell’imprenditorialità, della proattività, della risoluzione dei problemi in maniera tempestiva, del risultato.

Il personale SIO opera in modo trasversale tra i diversi team supportandosi a vicenda e collaborando per il fine ultimo di soddisfare il Cliente e generare valore.

Nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, SIO assume come principi ispiratori il rispetto delle norme inderogabili di legge e di contratto nonché del proprio *Codice Etico*, espressione di sintesi delle norme interne e delle normative dei paesi in cui opera, in un quadro di legalità, correttezza, trasparenza, riservatezza e rispetto della dignità della persona.

SIO, al fine di assicurare sempre più condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali, ha inoltre ritenuto adottare il presente “*Modello di Organizzazione e Gestione*” in linea con le prescrizioni del Decreto.



SIO ritiene che l'adozione del presente *Modello Organizzativo*, unitamente alla contemporanea emanazione del *Codice Etico* e delle relative Sanzioni Disciplinari, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che collaborano con SIO, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira SIO nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Ai fini della predisposizione del presente *Modello Organizzativo*, SIO ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida formulate da Confindustria in edizione Giugno 2021.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo di SIO ha approvato il presente *Modello Organizzativo* comprensivo del *Codice Etico* e del Codice Disciplinare e in attuazione del medesimo ha contemporaneamente costituito l'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del *Modello Organizzativo* stesso, nonché di curarne l'aggiornamento nei termini e nei modi previsti dal presente *Modello Organizzativo*.

Come sancito dal Decreto, il *Modello Organizzativo* è un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente".

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'implementazione del *Modello Organizzativo* per ulteriori e/o nuove fattispecie di reato previste nel Decreto ritenute meritevoli di attenzione da parte della dirigenza di SIO, anche in relazione ai pareri che saranno espressi dall'Organismo di Vigilanza, è demandato all'Organo Amministrativo di SIO il potere di integrare il presente *Modello Organizzativo* in una fase successiva, mediante apposita delibera.

Allo stato attuale, SIO ha proceduto all'implementazione del presente *Modello Organizzativo* con riferimento ai reati previsti ad oggi dal D.lgs. 231/2001.

Tutta la gestione del *Modello di Organizzazione e Gestione* è supportata dai Sistemi di Gestione delle certificazioni ottenute in relazione alle norme standard UNI EN ISO.

## 8.2 FINALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

La legge prevede l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione in termini di facoltatività e non di obbligatorietà; tuttavia, la mancata adozione del *Modello Organizzativo* espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Inoltre, prescindendo dall'aspetto strettamente giuridico-sanzionatorio, l'adozione di un sistema di regole volte a ribadire la compliance dell'impresa non solo rispetto a norme giuridiche, ma anche a valori di tipo etico può rappresentare un'opportunità. L'adozione di un *Modello Organizzativo* che renda le procedure interne più trasparenti, oltre a garantire l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, costituisce infatti un'occasione di crescita e sviluppo per le imprese, migliorando, da un lato, il loro rapporto con la società e, quindi, la loro immagine pubblica e, dall'altro, riducendo i costi di transazione derivanti da eventuali azioni legali e da processi di contrattazione.

Pertanto, SIO, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della propria posizione e immagine, adotta il presente Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

Il *Modello Organizzativo* di SIO si pone, quindi, come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di prescrizioni anche organizzative, procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto e a favorire una condotta appropriata da parte di tutte le parti. In altri termini, il presente *Modello Organizzativo* mira a:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla scoperta e riduzione di eventuali condotte illegali
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SIO, nelle Aree di attività a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel *Modello Organizzativo*, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di SIO stessa
- ribadire che SIO non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui SIO intende attenersi.

A tal fine il *Modello Organizzativo* si basa sui seguenti principi cardine:


- l'individuazione delle Attività a Rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è stata riscontrata come più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la definizione e costante aggiornamento di un Sistema Normativo Interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi-reato da prevenire e composto da:

- una struttura organizzativa coerente tesa ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo
- un sistema di deleghe e di poteri aziendali sempre aggiornato che assicura una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni
- da un *Codice Etico*, che fissa i principi ispiratori dell'azienda e il relativo regime sanzionatorio
- da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili", con precisazioni riguardo la documentazione di ogni operazione rilevante
- un'attività di formazione organica e strutturata finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui questi operano
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del *Modello Organizzativo*, sulla coerenza di quest'ultimo rispetto agli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

### 8.3 LE COMPONENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il *Modello Organizzativo* è rappresentato oltre che dal presente documento da altri documenti specifici rappresentativi di alcuni ambiti, che completano e dettagliano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Società, tra i quali il *Codice Etico* (ivi compreso il *Sistema Disciplinare*), l'*Analisi del Rischio*, il *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*.

Tali documenti unitariamente considerati costituiscono il *Modello Organizzativo* della Società, adottato ai sensi del Decreto 231/2001.



**Figura 1:** Struttura documentale del *Modello Organizzativo*

## 8.4 DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Le regole contenute nel presente *Modello Organizzativo* si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo in SIO (ossia, all'Organo Amministrativo, ai Dirigenti e ai Responsabili di funzione), ai Dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'Azienda operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti di Partnership, Fornitura e Consulenza.

Ove non diversamente e puntualmente specificato nel presente documento, negli altri documenti facenti parte del *Modello Organizzativo* e nel *Codice Etico*, si fa riferimento ai c.d. Destinatari del *Modello Organizzativo* per indicare tutti i soggetti sopra indicati.

## 8.5 DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

SIO comunica il presente *Modello Organizzativo* attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari dello stesso e in genere di tutti i soggetti che possono esserne interessati.

Al fine di agevolare la conoscenza il presente *Modello Organizzativo* è pubblicato anche sulla Intranet di SIO.

## 8.6 L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del *Modello Organizzativo* e dei protocolli ad esso connessi (ivi incluso il *Codice Etico*), suggerendo all'Organo Amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del *Modello Organizzativo* e del suo adeguamento in conseguenza di mutamenti degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del *Modello Organizzativo* stesso e di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti e gli adeguamenti del *Modello Organizzativo* e dei protocolli ad esso connessi sono comunicati dall' Organismo di Vigilanza mediante apposite comunicazioni, inviate a mezzo @email e pubblicate sulla intranet aziendale e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni formative/informative illustrative degli aggiornamenti e degli adeguamenti più rilevanti.

## 9 IL MODELLO DI GOVERNANCE

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, SIO ha adottato il modello di amministrazione e controllo classico, ovvero basato sulla presenza di un Organo di Amministrazione formato da uno o più membri e un Collegio Sindacale. Il sistema di corporate governance di SIO risulta, pertanto, così articolato:

- socio maggioranza Edas S.r.l. società controllata da Maticmind S.p.A.
- Organo di Amministrazione, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione costituito, in ottemperanza a quanto definito dall'art. 4 dello Statuto, da 8 membri (cfr. Statuto)
- Consiglio di Amministrazione, a cui spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa e la gestione di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- Collegio Sindacale, composto, in ottemperanza a quanto definito dall'art. 5.2 dello Statuto, da 3 membri effettivi e da 2 sindaci supplenti (cfr. Statuto).
- Revisore Contabile, incarico assunto da una Società di Revisione che esercita il controllo contabile (cfr. Statuto) in ottemperanza a quanto definito dall'art. 5.1 dello Statuto.

### 9.1 L'ORGANIGRAMMA AZIENDALE: RUOLI E FUNZIONI

SIO ha definito la propria struttura organizzativa, descritta attraverso:

- Modello di Governance, indicativo delle strutture direttive di primo livello, quelle di immediato riporto a queste ultime (funzioni) e tutte le funzioni aziendali. Il Modello di Governance è costantemente aggiornato dall'Ufficio HR e pubblicato sulla Intranet aziendale nella sezione Aree > HR
- il mansionario delle figure professionali coinvolte nelle strutture definite, dettagliato nel documento "Dettaglio competenze personale" previsto dal Sistema di Gestione ISO 9001.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale attraverso l'Organigramma è possibile individuare:

- le funzioni aziendali coinvolte nei principali processi di business e/o produttivi
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole funzioni aziendali
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

I documenti che specificano la struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni aziendali sono stati predisposti dalla Direzione aziendale responsabile del costante e puntuale loro aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

L'organigramma, la descrizione delle funzioni ed il mansionario aziendale disponibile nella documentazione ISO9001 SIO.

## 9.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SSL

Nell'ottica di eliminare ovvero ridurre e quindi gestire i rischi lavorativi per i propri dipendenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, la società SIO si è dotata di una struttura organizzativa (vedi Organigramma SSL pubblicato sulla intranet SIO nella sezione Aree > HR e nel drive CERT\_SIO\_ISO45001 -CANTU'- DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHI -11-CANTU'2023-03.09-ORGANIGRAMMA REV.6, conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente (D.Lgs. 81/2008). SIO ha, inoltre, definito una funzione specifica di *Responsabile sistema di gestione SSL* che ha la responsabilità di:

- supportare l'RSPP e le altre strutture aziendali impegnate nell'erogazione delle attività operative presso le sedi dei Clienti affinché queste ultime siano effettuate nel rispetto degli standard di sicurezza interna definiti.
- assicurare il rispetto delle regole di prevenzione e sicurezza nelle sedi SIO, in aderenza agli standard internazionali ISO e alla norma prevenzionistica vigente (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii).

## 9.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

L'organizzazione per la gestione della *Sicurezza delle Informazioni* è funzionale all'individuazione delle politiche dirette alla gestione e al controllo delle misure adottate e si concretizza nella definizione di ruoli, funzioni e responsabilità coinvolte nella realizzazione e gestione del sistema omonimo.

La governance della Sicurezza delle Informazioni è responsabilità della Direzione Generale che si avvale del supporto del Gruppo IT di cui fa parte il *Responsabile della sicurezza delle informazioni RSGSI* con specifiche responsabilità per la definizione e attuazione delle politiche e delle linee guida di sicurezza delle informazioni, per la designazione dei ruoli e delle responsabilità di primo livello del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, nonché per l'identificazione delle risorse e degli investimenti da sostenere in ottica miglioramento. Il Team dedicato alla gestione della sicurezza delle informazioni SIO vede la partecipazione dei seguenti membri stabili:

- Direttore Generale
- Responsabile IT Network Security

- Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (RSGSI)
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)

Il riesame delle attività legate alla sicurezza delle informazioni è effettuato annualmente, cadenza che sarà aumentata nel corso del 2024 con riunioni semestrali.

A livello operativo, al fine di assicurare la corretta attuazione delle politiche e delle linee guida per la sicurezza delle informazioni e garantire l'efficienza e l'efficacia del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, la Direzione ha definito una struttura organizzativa che comprende le figure di:

- Responsabile Sicurezza delle Informazioni (RSGSI)
- Amministratori di rete
- Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)
- External Auditor
- Responsabili delle Funzioni Aziendali

## 9.4 IL SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE

### 9.4.1 I PRINCIPI GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione di SIO è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma, con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese assegnate in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nell'ultima versione del Giugno 2021 delle Linee Guida di Confindustria.

Il livello di autonomia, del potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società sono sempre individuabili e fissati:

- in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura
- nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega
- in base alla dimensione del business gestito.

I poteri così conferiti sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi o strategici che intervengono nella struttura della Società, che ha inoltre istituito un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti (a qualsiasi titolo interessati, incluso l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale).

#### **9.4.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN SIO**

Con il Verbale del Consiglio di Amministrazione indicato del 30/11/2022 sono stati definiti i poteri conferiti all'Amministratore Delegato e i relativi poteri di firma ad esso riconosciuti per specifiche operazioni di gestione.

In atti successivi sono state ratificate le procure e i relativi poteri di firma precedentemente rilasciate a definiti procuratori, nonché gli atti da essi svolti fino a quella data in virtù delle stesse.

Le procure rilasciate al Consiglio di Amministrazione e al Board, in termini di soggetti delegati e di poteri di firma ad essi riconosciuti sono formalizzati ed ufficializzati, per le procure depositate, nella Visura Camerale della società e nei relativi documenti interni per le altre, cui si rimanda per un adeguato dettaglio.

Qualora la Società ed il suo rappresentante legale siano contestualmente indagati per il medesimo reato presupposto di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, la nomina del difensore per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio di SIO dovrà essere conferita mediante delibera del Consiglio di Amministrazione ed eventuale procura speciale ad un suo componente per le conseguenti sottoscrizioni.

### **9.5 IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo SIO ha messo a punto un *Sistema di Gestione (Sistema di Gestione separato per ogni normativa ISO applicata)* che comprende politiche, linee guida, standard, template e procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle disposizioni interne, dalla normativa vigente (D.lgs. 231/2001 e D.lgs. 81/2008) e dagli standard internazionali di riferimento (ISO9001:2015, ISO27001:2022, ISO45000:2018).

Le procedure approntate descrivono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, garantendo la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali attraverso l'indicazione:

- delle attività dello stesso
- degli input e gli output
- delle responsabilità

- dei flussi informativi
- dei documenti e/o i sistemi informativi a supporto
- dei controlli inerenti all'efficacia e l'efficienza.

I principali processi aziendali di business e gestionali riferiti alle aree commerciali, agli acquisti, alla logistica e all'operativo, sono supportati dal sistema Informativo aziendale, che costituisce la "guida" del flusso di lavoro assicurando così un elevato livello di standardizzazione e di compliance. Il sistema informativo aziendale fornisce supporto soprattutto:

- durante il processo commerciale, relativamente alla gestione dei flussi di approvazione delle Offerte formalizzate
- nel processo di Vendita, per la gestione degli Ordini dei Clienti e l'assegnazione delle attività operative
- per l'emissione degli Ordini a fornitori, in termini di gestione dei flussi di approvazione delle Richieste di Acquisto
- alla gestione della logistica e del magazzino (carico e scarico delle merci e movimentazione interna)
- alla gestione delle attività, assicurando la tracciabilità dell'intero ciclo di progettazione, installazione e assistenza
- alla gestione finanziaria, di Controllo e Reporting.

## 9.6 IL SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema di controllo di SIO finalizzato alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 affianca l'osservanza del *Codice Etico*, principio generale non derogabile del Modello 231, e si basa sulle attività di verifica e di monitoraggio tipiche del Sistema di Gestione Aziendale, nel quale sono recepiti i principi di cui agli standard internazionali UNI EN ISO, al D.Lgs. 81/2008.

Il sistema di controllo prevede meccanismi di verifica dell'osservanza:

- dell'andamento delle attività lavorative (monitoraggio)
- delle policy e delle procedure aziendali nel corso delle attività lavorative, volta a garantire l'efficacia, l'efficienza e la tracciabilità delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti
- delle normative vigenti
- delle responsabilità di chi esegue, controlla e autorizza le attività e/o i prodotti da esse derivati
- delle disposizioni aziendali idonee a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività
- dei poteri di delega riconosciuti alle funzioni competenti.

Tali controlli sono eseguiti attraverso la regolare attività di **sorveglianza**, svolta dai Responsabili dei rispettivi sistemi di gestione (*Responsabile assicurazione Qualità, Responsabile sistema Salute e Sicurezza, Responsabile sistema per la Sicurezza delle Informazioni*) e dal personale qualificato facente parte dell'*Organismo di Vigilanza* (o da questi incaricato) attraverso:

- **audit interni**
- **Riesami** periodici (della Direzione o dell'Organismo di Vigilanza)
- verifica periodica dell'esito dei controlli effettuati in sede di **revisione contabile**.

L'attività di sorveglianza e di controllo è condotta dai soggetti incaricati in forma pianificata o estemporanea.

## 9.7 IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### 9.7.1 LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA SSL

La gestione degli aspetti relativi alla *Salute ed alla Sicurezza sul Lavoro* è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione affinché siano eliminati ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo e quindi gestiti
- alla riduzione minima del numero di lavoratori esposti a rischi
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici
- alla programmazione della prevenzione considerando in modo coerente ed integrato le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- alla realizzazione di interventi programmati finalizzati alla prevenzione e protezione collettiva e individuale
- alla formazione e addestramento delle figure professionali previste dalla norma relativa alla SSL (81/2008), nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità
- alla comunicazione del *Modello Organizzativo* ai destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, in modo da assicurare il livello di coinvolgimento adeguato
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

### 9.7.2 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA

La Società ha rivolto particolare attenzione alla esigenza di predisporre ed implementare in materia di *Salute e Sicurezza sul Lavoro* un efficace ed efficiente sistema di controllo conforme alle disposizioni vigenti in materia.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, che sono tenuti in prima persona al rispetto delle disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e alla segnalazione al diretto Responsabile di eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento delle attività di propria competenza.

Il secondo livello di monitoraggio è svolto dalla funzione *Responsabile del sistema salute e sicurezza* e dall'*Organismo di Vigilanza*, ai quali è assegnato il compito di verificare la funzionalità, l'efficacia ed efficienza del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro adottato da SIO, a tutela dei lavoratori. Tale compito è stato assegnato alla funzione *Responsabile del sistema salute e sicurezza* e all'*Organismo di Vigilanza* in ragione della loro idoneità ad assicurare efficacia, obiettività e imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

L'attività di controllo è eseguita attraverso l'analisi dell'andamento dei risultati conseguiti, anche ad altri fini e/o mediante la conduzione di audit interni. Nell'effettuazione degli audit l'*Organismo di Vigilanza* può usufruire della competenza di personale esterno all'organismo appositamente incaricato.

## 9.8 SISTEMA DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

### 9.8.1 LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA SICUREZZA

Il *Responsabile del Sistema di Sicurezza delle Informazioni* con la collaborazione dei singoli Responsabili di rete e delle Funzioni aziendali (vedi Modello di Governance) garantisce l'attuazione delle politiche, delle procedure, delle regole e dei criteri relativi al *Sistema di Sicurezza delle Informazioni* attraverso:

- il coordinamento e la gestione delle risorse umane e tecnologiche, della sicurezza logica e fisica di SIO;
- la gestione rapporti con i fornitori esterni di servizi informatici di ambito;
- l'individuazione e attuazione degli adeguati requisiti di sicurezza informatica nelle fasi di progettazione, implementazione e rilascio di nuove applicazioni/infrastrutture informatiche, nonché nelle fasi di manutenzione (correttiva e/o evolutiva) di quelle esistenti;
- l'assicurazione del pieno rispetto delle disposizioni, anche legislative, vigenti in materia di sicurezza dell'informazione e protezione dei dati personali;
- la diffusione della conoscenza delle politiche di sicurezza e la formazione del personale aziendale sul proprio ruolo e sulle proprie responsabilità nell'ambito della sicurezza delle informazioni
- l'autorizzazione dei dipendenti all'uso delle risorse informative necessarie attività di cui sono responsabili e l'opportuna formazione sull'utilizzo di queste ultime
- l'organizzazione della "struttura di sicurezza aziendale" finalizzata a prevenire e proteggere, in armonia con le misure stabilite, il complesso degli archivi, delle procedure e dei sistemi, da minacce ed eventi critici.

*L'external Auditor della Sicurezza* è responsabile del monitoraggio complessivo del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, al fine di assicurare l'efficienza del sistema e l'efficacia degli strumenti

di cui è composto. Attraverso la regolare attività di **sorveglianza** svolta mediante **audit interni** rileva possibili non conformità, rischi e azioni di miglioramento finalizzate alla correzione e/o perfezionamento del sistema. Analogamente al *Responsabile della Qualità* e al *Responsabile della sicurezza* partecipa ai **Riesami** periodici della Direzione.

Il *Responsabile IT Network Security* che in collaborazione con il Responsabile della Salute e Sicurezza ha la responsabilità della gestione operativa dei servizi inerenti la Sicurezza Fisica e Ambientale, tra le quali:

- la gestione degli accessi fisici alle sedi aziendali e alle aree ad accesso ristretto e controllato
- lo sviluppo, l'implementazione e la gestione operativa dei servizi inerenti alla rilevazione di incendi e/o allagamento, i sistemi di continuità elettrica (UPS), i sistemi di controllo del livello di temperatura ambientale e di umidità
- la gestione dei piani di emergenza nei luoghi di lavoro.

Il *Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO)* ha la responsabilità di informare e supportare il Titolare del Trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento e supervisionare che la conformità al regolamento sia osservata, in particolare è tenuto a:

- sviluppare e attuare una politica di protezione dei Dati Personali adeguata e assicurarsi che quest'ultima sia rivista con cadenza periodica
- sviluppare e attuare processi e procedure relative alla protezione dei dati personali
- fungere da focal point per gli interessati nel caso in cui essi vogliano far valere i propri diritti e all'occorrenza gestire i reclami ed i ricorsi
- eseguire regolarmente audit interni e supportare quelli esterni per verificare la conformità con il regolamento e le relative politiche organizzative
- assicurarsi che l'organizzazione disponga di sistemi di controllo, tecnici e organizzativi, adeguati ai rischi incombenti sul trattamento
- fornire consulenza e formazione al personale e ai dirigenti dell'Azienda affinché siano educati in materia di protezione dei dati personali

Il Direttore Generale rappresenta la figura apicale dell'organo deputato ad affrontare e risolvere le problematiche di carattere operativo che possono insorgere, sia nelle attività di definizione e miglioramento del *Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni* che nell'attuazione dello stesso. Ha inoltre la responsabilità di monitorare e analizzare gli eventi di sicurezza, gestendo i potenziali o effettivi incidenti di sicurezza e di gestire le configurazioni degli apparati di sicurezza aziendali, utilizzati per il rilevamento degli incidenti di sicurezza.

## **9.9 COMUNICAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE**

### **9.9.1 COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO**

La Società promuove la più ampia divulgazione dei principi e delle previsioni contenuti nel *Modello Organizzativo* e negli altri documenti parte integrante dello stesso, coinvolgendo tutto il personale aziendale attraverso gli strumenti di comunicazione predisposti. La promozione e comunicazione del *Modello Organizzativo* nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità dei destinatari coinvolti comprende anche gli aspetti connessi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del *Modello Organizzativo* è resa disponibile sul sito internet della Società una sintesi dello stesso per ciò che concerne gli aspetti per essi rilevanti.

Al fine di formalizzare ulteriormente l'impegno da parte di Terzi Destinatari al rispetto dei principi del *Modello Organizzativo* e dei documenti ad esso connessi la Società prevede l'inserimento di una apposita clausola nel contratto di riferimento con essi stipulato e la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa al contratto stesso.

L'Organismo di Vigilanza monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

### **9.9.2 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

In aggiunta alle attività connesse di comunicazione e informazione verso i Destinatari, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di curare la periodica e costante formazione di questi ultimi, ovvero promuovere e monitorare l'implementazione per conto della Società di iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del *Modello Organizzativo* e dei documenti ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società stessa.

Attraverso la predisposizione di appositi piani formativi approvati dal Consiglio di Amministrazione, SIO eroga la formazione e l'addestramento dei Destinatari del *Modello Organizzativo* nelle questioni connesse alla sua gestione, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità. Tale attività è finalizzata ad assicurare un'adeguata consapevolezza sull'importanza della conformità delle azioni rispetto al *Modello Organizzativo* e delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso.

In quest'ottica è data particolare rilevanza alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di gestione, per garantire una corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta contenute nei confronti sia delle risorse già presenti, sia di quelle da inserire in organico, con

differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei soggetti nelle attività a rischio.

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione e informazione necessarie a garantire anche la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto sono diversificate a seconda dei soggetti interessati ed attuate in momenti differenti della vita aziendale dei Destinatari. L'adozione del presente *Modello Organizzativo* è comunicata comunque a tutte le risorse operanti in azienda, che devono sottoscrivere un apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico ad esso correlato: i modelli sono resi disponibili dall'ufficio HR

Ai **nuovi assunti** l'adozione è comunicata mediante un set documentale costituito dal CCNL, dal presente documento *Modello di Organizzazione e Gestione* e dal *Codice Etico*, consegnato tramite dotazione cartacea o informatica, con il quale si assicura agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Ai **dipendenti** già presenti in azienda il *Modello Organizzativo* ed il *Codice Etico* ad esso correlato sono comunicati formalmente al momento dell'adozione del Modello.

All'**Organo Amministrativo** è consegnata copia del presente documento *Modello di Organizzazione e Gestione* e del *Codice Etico*, che deve sottoscrivere in aggiunta al modulo per presa conoscenza ed accettazione una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse.

Per i **Consulenti** è prevista la consegna da parte delle funzioni aventi contatti con tali soggetti di una copia del *Modello Organizzativo* e del *Codice Etico*, nonché di una idonea informativa sulle conseguenze del mancato rispetto del *Modello Organizzativo* stesso.

Nel periodo successivo all'adozione del *Modello Organizzativo* è pianificata, condivisa con gli interessati ed erogata una specifica attività di formazione "continua", attraverso sia strumenti e procedure informatiche (Intranet aziendale, e-mail di aggiornamento) che incontri e seminari di formazione e aggiornamento.

Tale attività formativa e informativa è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'assunzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria.

Delle attività di formazione è redatto un verbale riepilogativo archiviato nel drive 231.

## 10 L'ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi del rischio reato è stata articolata in aderenza alla linea guida internazionale per la “*Gestione dei Rischi*” (ISO 31000:2018) e al processo di *Risk Management* adottato dalla Società, che gestisce i rischi a cui deve far fronte attraverso le fasi sequenziali di seguito riportate. Il processo include inoltre il continuo *Monitoraggio e Riesame* dei rischi (*verifica dei controlli*) al fine di evitare che questi degenerino senza dare possibilità alla Società di organizzarsi e mettere in atto le dovute azioni di trattamento e/o copertura. Le fasi sequenziali individuate sono:

- *identificazione* delle aree di attività più esposte al rischio di commissione dei reati considerati dal Decreto (cfr. Analisi del rischio – Attività a rischio)
- *analisi, valutazione e trattamento* del livello di rischio di commissione dei reati nell'ambito delle aree considerate significative (cfr. Analisi del rischio – Livello di rischio-Sezione 1 “Livello rischio Lordo”)
- *verifica dei controlli* già esistenti (cfr. Analisi del rischio – Livello di rischio-Sezione 2 “As-Is analysis”).

### 10.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E REATI APPLICABILI

Nella redazione del *Modello Organizzativo* è stata effettuata:

- l'analisi della documentazione in essere
- l'analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte all'interno delle quali, per la tipologia di attività svolta potrebbero essere commessi i reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa
- un approfondimento con i referenti dei processi
- ove necessarie interviste condotte con i responsabili dei processi ritenuti critici ai fini del D.Lgs 231/2001

escludendo le aree aziendali per le quali la Società ha già posto in essere i controlli considerati ai fini dell'analisi in essere.

L'analisi delle aree di attività più esposte al rischio è stata condotta su tutte le attività che prevedono un contatto e/o un'interazione tra SIO ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle attività potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati Societari e, in generale, dei reati indicati dal Decreto (significativi).

Sulla base delle risultanze emerse da tale analisi è stato redatto il documento “Descrizione dei Reati” al fine di poter contare su un supporto adeguato a condividere con gli attori coinvolti l'ambito di intervento

del Decreto e il livello di applicabilità dello stesso alle attività aziendali: in tale documento sono stati esplicitate le singole fattispecie di comportamento illecito per ogni categoria di reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 contemplate e la definizione dell'applicabilità alle attività di SIO.

Contestualmente è stata eseguita una "mappatura" delle aree aziendali in cui potrebbero essere commessi i reati rilevanti per il D.lgs. 231/2001, con particolare attenzione all'individuazione delle funzioni che, per ruolo attribuito e poteri esercitati, potrebbero compiere le condotte vietate dalla citata normativa. Gli esiti di tale attività sono stati formalizzati nel § 12 "MODELLI OPERATIVI".

Dai reati previsti dal Decreto sono state esclusi dal perimetro valutativo quelli che già nella fase preliminare di analisi sono risultati essere non significativi in quanto caratterizzati da livelli particolarmente limitati di:

- possibilità di commissione rispetto alla particolare attività analizzata
- potenziale interesse o vantaggio per il singolo e per la società.

Al fine di prevenire la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001 nel medesimo § 12 "MODELLI OPERATIVI" sono state valutate le diverse modalità con cui nelle diverse aree e competenze esaminate potrebbero essere concretamente commessi i reati previsti dal Decreto.

L'individuazione delle aree più esposte è monitorata costantemente al fine di identificare con la massima precisione possibile le modalità con cui potrebbero essere realizzate le condotte vietate dal D.Lgs. 231/2001.

È rivolta particolare attenzione agli impatti sulla struttura organizzativa, gestionale e di controllo determinati dalle eventuali variazioni organizzative, dagli aggiornamenti della normativa nonché da particolari situazioni (precedenti violazioni, eccessivo turnover del personale, ecc.): questi potrebbero portare all'identificazione di ulteriori rischi e conseguentemente alla modifica e/o integrazione del presente *Modello Organizzativo* e delle relative procedure ad esso connesse.

La necessità di aggiornamento e/o variazione del presente *Modello Organizzativo* e delle relative procedure ad esso connesse può nascere anche a valle delle ordinarie attività di monitoraggio e di controllo periodico condotte dall'Organismo di Vigilanza e in occasione degli audit interni effettuati.

Qualunque variazione organizzativa, aggiornamento della normativa e identificazione di ulteriori rischi è formalizzata attraverso l'aggiornamento dei *Modelli Operativi* (vedi § 12).

## 10.2 Valutazione del Livello di Rischio

Il livello di rischio delle attività è stato misurato facendo riferimento a due indicatori:

1. **Gravità** indicante la presumibile entità del danno che SIO potrebbe subire qualora se ne accerti la responsabilità
2. **Probabilità** da intendersi come la probabilità che nell'esercizio di una certa attività sia commesso un illecito penale rilevante ai sensi del Decreto.

Il fattore che ha influenzato la variabilità dell'indicatore di "**Gravità**" è stata la tipologia di reati astrattamente riconducibili all'attività oggetto di valutazione, unitamente alla considerazione delle sanzioni irrogabili. Altri fattori che hanno contribuito alla valorizzazione di questi due indicatori rispetto a ciascuna attività esaminata sono stati:

- la tipologia di relazione con la Pubblica Amministrazione
- il livello di discrezionalità
- la grandezza dei valori economici coinvolti
- il numero di soggetti abilitati ad esercitare l'attività e loro autonomia
- i fattori ambientali

Ad ogni attività è stato associato un livello di:

- **Gravità**, articolata su 3 livelli (alta/media/bassa)
- **Probabilità**, articolata su 3 livelli (alta/media/bassa).

Il prodotto di questi due fattori ha portato a definire il livello di rischio potenziale relativo ad ogni attività esaminata sulla base della tabella di seguito riportata.

		<b>Gravità</b>		
		1	2	3
<b>Probabilità</b>	1	1	2	3
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Legenda: Gravità    1 = Bassa    2 = Media    3 = Alta  
 Probabilità    1 = Bassa    2 = Media    3 = Alta

Rischio = Basso = Medio = Alto

La definizione di tale livello di rischio è stata formalizzata nei *Modelli Operativi* (vedi § 12).

### 10.3 Trattamento del Rischio

Le opzioni di trattamento dei rischi sono scelte sulla base del valore del rischio determinato durante la fase di *Risk Assessment* e sulla base dei costi e benefici stimati per l'implementazione delle opzioni di trattamento scelte. Il valore associato a ciascun rischio è rappresentato dal risultato del prodotto tra **Probabilità** di commissione della fattispecie di reato contemplato dal D.Lgs. 231/2001 e la **Gravità** delle conseguenze dell'evento dannoso una volta che questo si sia verificato.

Il rischio è ritenuto “*Accettabile*” quando il valore del prodotto evidenzia un rischio basso, tale per quest'ultimo è accettato e non risulta di conseguenza opportuno intraprendere Azioni per minimizzare la probabilità e/o l'impatto potenziale del rischio, accettando le conseguenze del verificarsi del rischio stesso. La decisione dell'accettazione dei rischi è presa qualora i rischi risultino tollerabili, ovvero per tutti quei livelli di rischi determinati al di sotto della soglia di accettabilità stabilita nei *Criteri per Gestione del Rischio*. La scelta di accettazione del rischio è giustificata e documentata dall'OdV in corrispondenza di ciascun rischio individuato (vedi § 12 *Modelli Operativi*).

Questi non garantirebbero comunque un aumento significativo del livello di protezione dell'operatività aziendale in termini di esclusione della possibilità che si verifichi il rischio di mancata aderenza al Modello Organizzativo e al D.Lgs. 231/2001.

### 10.4 Verifica dei Controlli già Esistenti

Tutte le attività risultate a rischio alto e medio sono state sottoposte ad un'ulteriore verifica, mirata ad accertare che in tali aree i sistemi di controllo preventivo già in essere fossero conformi alle previsioni e finalità del Decreto. In particolare, si è mirato ad accertare l'adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia:

- la loro capacità di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti (o comunque, di ridurre il rischio ad un livello accettabile) e di evidenziarne l'eventuale realizzazione
- la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dai protocolli stessi.

La verifica condotta è stata formalizzata nel documento di Analisi del rischio – Livello di rischio-Sezione 2 “As-Is analysis” (Analisi del rischio). In tale ambito tra i protocolli esistenti sono stati considerati quelli idonei a rappresentare previo eventuale adeguamento gli elementi costitutivi del Modello:

- sistema organizzativo
- policies, procedure e sistema di controlli
- sistema delle deleghe di poteri e delle procure

- comunicazione e formazione.

## 10.5 Definizione delle Procedure aggiuntive

E' stata effettuata una revisione dell'analisi del rischio ("Rischio Netto") sulla base della rilevazione del grado di adeguatezza e effettività dei Procedure in essere, al fine di verificare la capacità di tali controlli di ridurre il rischio a livello basso ("Accettabile").

Nei casi in cui le Procedure in essere non si sono rivelati adeguati al raggiungimento del livello di rischio accettabile, sono stati definiti, concordati con i referenti aziendali e approvati dalla Direzione i correttivi, in termini di "Controlli Integrativi", da descrivere nelle procedure da aggiornare e da porre in essere per garantire una migliore prevenzione degli illeciti (Analisi del rischio – Livello di rischio-Sezione 4 "documenti da aggiornare").

A conferma della definizione e implementazione dei controlli ritenuti idonei ad attestare il livello di rischio "basso" per tutte le aree significative è stato effettuato un ulteriore aggiornamento dell'Analisi del rischio ( vedi "Rischio Residuo").

## 10.6 Formazione Specifica per le Aree a Rischio

Per i dipendenti che operano nelle aree identificate a rischio "alto" è stata prevista una formazione specifica – svolta nel rispetto di quanto previsto al § 10.9.2 del presente documento - volta a sensibilizzare i soggetti coinvolti rispetto ai reati ascrivibili alla loro area di pertinenza, ai principi etici ad esso connessi e alle procedure definite dall'azienda per la gestione dei relativi processi.

## 11 MODELLI OPERATIVI

Sono di seguito riportati i Modelli Operativi definiti sulla base delle risultanze dell'analisi del rischio-reato: è stato identificato, per ogni reato significativo, il rischio "assoluto" o "lordo" ossia quello derivante dal prodotto dei valori associati alla **Gravità** e alla **Probabilità** di commissione del reato, senza prendere in considerazione i controlli interni già in essere in azienda. e rischio "relativo" o "netto" deriva invece dall'impatto sul livello di rischio assoluto dei controlli già operativi e rappresentante quindi il livello di rischio contestualizzato sulla realtà aziendale.

Indichiamo in blu le voci con rischio residuo rilevante per il reato di riferimento; in grigio le voci con rischio residuo non rilevante.

Indebita Percezione di Erogazioni, Truffa In Danno Dello Stato o di un Ente Pubblico o per il Conseguimento di Erogazioni Pubbliche e Frode (Art. 24 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)
Indebita Percezione di Erogazioni, Truffa In Danno Dello Stato o di un Ente Pubblico o per il Conseguimento di Erogazioni Pubbliche e Frode (Art. 24 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316 ter c.p.)
Indebita Percezione di Erogazioni, Truffa In Danno Dello Stato o di un Ente Pubblico o per il Conseguimento di Erogazioni Pubbliche e Frode (Art. 24 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, c.p.)
Indebita Percezione di Erogazioni, Truffa In Danno Dello Stato o di un Ente Pubblico o per il Conseguimento di Erogazioni Pubbliche e Frode (Art. 24 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
Indebita Percezione di Erogazioni, Truffa In Danno Dello Stato o di un Ente Pubblico o per il Conseguimento di Erogazioni Pubbliche e Frode (Art. 24 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Falsità in un Documento Informatico Pubblico o Avente Efficacia Probatoria (art. 491 -bis c.p.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Accesso Abusivo ad un Sistema Informatico o Telematico (Art. 615- Ter C.P.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Detenzione e Diffusione Abusiva di Codici di Accesso a Sistemi Informatici o Telematici (Art. 615-Quater C.P.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Diffusione di Apparecchiature, Dispositivi o Programmi Informatici Diretti a Danneggiare o

	Interrompere un Sistema Informatico o Telematico (Art. 615-Quinquies C.P.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Intercettazione, Impedimento o Interruzione Illecita di Comunicazioni Informatiche o Telematiche (art. 617-quater c.p.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Installazione di Apparecchiature atte ad Intercettare, Impedire o Interrompere Comunicazioni Informatiche o Telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Danneggiamento di Informazioni, Dati e Programmi Informatici (art. 635-bis c.p.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Danneggiamento di Informazioni, Dati e Programmi Informatici Utilizzati dallo Stato o da Altro Ente Pubblico o Comunque di Pubblica Utilità (art. 635-ter c.p.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici (art. 635-quater c.p.)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici di Pubblica Utilità (art. 635-quinquies c.p.)
Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello Operativo: Associazione per Delinquere (art. 416 c.p.)
Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, detenzione e

	porto in luogo pubblico di armi da guerra (cfr. art. 407 c.p.p.)
Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Favoreggiamento del personale art 378 c.p.
Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Peculato commesso in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (Art. 314 c.p.)
Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Peculato mediante profitto dell'errore altrui commesso in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea (Art. 316 c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Concussione (art. 317 c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-bis c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Istigazione alla Corruzione (art. 322 c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e

	di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
Concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Traffico di influenze illecite (Art 346- bis c.p.)
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1D.lgs. 231/2001)	Modello operativo: Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)
Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> - Pornografia virtuale (art. 600- <i>quater</i> .1 c.p.) da cancellare - Riserva di valutazione con OdV
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> Ricettazione (art. 648 c.p.)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)	<b>Modello operativo:</b> Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) da cancellare - Riserva di valutazione con OdV	<b>Modello operativo:</b> Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis e co. 3, L. 633/1941)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)	<b>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, L. 633/1941)</b>
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) da cancellare - Riserva di valutazione con OdV	<b>Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle</b>

	seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) da cancellare - Riserva di valutazione con OdV	Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) da cancellare - Riserva di valutazione con OdV	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) da cancellare - Riserva di valutazione con OdV	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Delitti in materia ambientale (art. 25- undecies D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1 D. Lgs. 152/2006)
Delitti in materia ambientale (art. 25- undecies D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 D. Lgs. 152/2006)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25 octies-1)	Modello operativo: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 - ter c.p.)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25 octies-1)	Modello operativo: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 - quater c.p.)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25 octies-1)	Modello operativo: Frode Informatica (Art. 640 - ter c.p.)
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25 octies-1)	Modello operativo: Ogni delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque

	offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”)
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies D.Lgs. 231/2001)	Modello operativo: Definizione di reato transnazionale (Art. 3 - L. 146/2006)
Reati tributari (art.25 quinquiesdecies)	Modello operativo: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1, del D.lgs. 10.3.2000 n. 74)
Reati tributari (art.25 quinquiesdecies)	Modello operativo: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
Reati tributari (art.25 quinquiesdecies)	Modello operativo: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
Reati tributari (art.25 quinquiesdecies)	Modello operativo: Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
Reati tributari (art.25 quinquiesdecies)	Modello operativo: Dichiarazione infedele commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
Reati tributari (art.25 quinquiesdecies)	Modello operativo: Omessa dichiarazione commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 5 del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)
Reati tributari (art.25 quinquiesdecies)	Modello operativo: Indebita compensazione commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10-quater del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74)

## 12 CROSS MAP: REATI-DOCUMENTAZIONE

Nell'Allegato 1, parte integrante del presente documento, si riporta la correlazione tra reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 e la documentazione a supporto (Procedure gestionali).

## 13 IL CODICE ETICO

### 13.1 RESPONSABILITA' SOCIALE E CODICE ETICO

SIO ha preso visione della norma SA8000 (la norma che definisce l'impegno per la responsabilità sociale verso i propri lavoratori e la soddisfazione dei Clienti) e ad essa si ispira nella quotidiana operatività. È conforme a tutti i seguenti paragrafi del capitolo IV della SA8000:2008 ed in particolare dichiara di:

- non utilizzare né dare sostegno al lavoro infantile
- non ricorrere a lavoro obbligato di nessun tipo, né richiedere o trattenere depositi o documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro
- rispettare le norme e le leggi nazionali sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori
- rispettare il diritto di tutto il personale di aderire ai sindacati di propria scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva, nel rispetto delle normative di legge
- non applicare principi discriminatori di nessun tipo ed in nessuna occasione di lavoro (assunzione, remunerazione, formazione, pensionamento, licenziamento), né consentire comportamenti coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento, così come indicato ai § 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 della norma
- non applicare punizioni corporali ma trattare tutto il personale con dignità e rispetto
- conformarsi all'orario di lavoro stabilito dagli accordi sindacali e non superare in alcun modo le 60 ore settimanali
- rispettare le normative nazionali e la contrattazione collettiva sul lavoro, con particolare riferimento agli standard legali e minimi di settore della retribuzione
- avere ragionevole certezza che i propri subfornitori/subappaltatori soddisfino i requisiti dei precedenti punti.

### 13.2 ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO

SIO cura con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quali valori centrali della propria cultura e dei propri comportamenti i concetti di "legalità" ed "integrità".

In questo contesto SIO si è rivelata particolarmente attiva nel garantire una adeguata formazione del personale dipendente, incentrata sulla condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole.

Nell'ambito di tale attività di formazione si è provveduto a distribuire a tutti i dipendenti il Codice Disciplinare. In particolare, in ottemperanza al disposto normativo, SIO ha predisposto ed adotta un documento denominato "*Codice Etico*", costituente parte integrante del *Modello Organizzativo*, con lo

scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

Ai fini del Decreto il *Codice Etico* costituisce l'unico riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte le attività della Società.

### 13.3 DESTINATARI E STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il *Codice Etico* di SIO indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari. Tali sono:

- i rappresentanti degli Organi Sociali (amministratori e sindaci) e i Manager
- tutti i Dipendenti SIO
- i Fornitori di beni e servizi, gli Appaltatori, i Consulenti, i Collaboratori e i soggetti incaricati della Revisione della Società.

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel *Modello Organizzativo* e del *Codice Etico* che ne è parte, vincolante per tutti loro ed applicabile anche alle attività svolte all'estero.

Il complesso delle regole contenute nel *Codice Etico*, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici particolarmente elevati ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi degli stakeholders, nonché di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano sia a quelle relative a rapporti internazionali.

Il corpus del *Codice Etico* è così suddiviso:

- una parte introduttiva, nel cui ambito sono anche indicati i Destinatari
- i principi etici di riferimento, ovvero i valori cui SIO dà rilievo nell'ambito della propria attività di impresa e che devono essere rispettati da tutti i Destinatari
- le norme ed i principi di comportamento dettati con riguardo alle differenti categoria di Destinatari
- il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori.

Di seguito si riporta una sintesi dei principi etici e delle norme di comportamento previste per garantire il rispetto del *Codice Etico*, fermo restando che per la completa disciplina di tali aspetti si rimanda al "*Codice Etico*" nella sua interezza, che costituisce parte integrante del *Modello Organizzativo*.

#### 13.3.1 I Principi Etici Generali

Nella prima sezione del *Codice Etico* sono individuati i principi etici generali che regolano l'attività di SIO. Tali principi rappresentano i valori fondamentali cui i soggetti tenuti al rispetto del *Codice Etico* devono attenersi nel perseguimento della mission aziendale e, in genere, nella conduzione delle attività sociali.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da SIO riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

- responsabilità e rispetto delle leggi
- correttezza
- valore del capitale umano
- tutela della privacy
- informazioni confidenziali e proprietarie
- la trasparenza
- riservatezza
- rispetto della dignità della persona
- sostenibilità socio-ambientale
- il ripudio di ogni forma di terrorismo
- ripudio di ogni forma di criminalità organizzata.

### 13.3.2 Principi e Norme di Comportamento

SIO ha riservato un'apposita sezione del *Codice Etico* alle norme ed ai principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività d'impresa indicando, per ciascuna categoria dei soggetti Destinatari, le norme ed i principi di comportamento da seguire.

#### 1. Norme comportamentali nell'ambito della governance di Gruppo

I componenti degli **organi sociali**, in ragione del loro fondamentale ruolo, anche qualora non siano dipendenti della Società, sono tenuti a rispettare le previsioni del *Modello Organizzativo* e del *Codice Etico* che ne è parte.

In particolare, nello svolgimento della loro attività, essi devono tenere un comportamento ispirato ad autonomia, legalità e correttezza nei rapporti con qualsivoglia interlocutore, sia pubblico sia privato. Ugualmente, devono tenere un comportamento responsabile, leale e trasparente nei confronti della Società e astenersi dal compiere atti in presenza di un conflitto di interesse.

SIO promuove la massima riservatezza delle informazioni inerenti operazioni straordinarie. I Destinatari coinvolti dovranno mantenere riservate tali informazioni e non abusarne.

Nei confronti del proprio ambito di business, SIO riconosce il valore della concorrenza ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti dei competitor presenti sul mercato:

- proibendo condotte che integrando intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante consentano, singolarmente o congiuntamente ad altre organizzazioni, di pregiudicare la regolare competizione economica (antitrust)
- impegnando a competere sul mercato in modo leale, sollecitando la libera concorrenza nel pieno rispetto della normativa vigente ed evitando qualunque condotta che costituisca abuso, restrizione o violazione della stessa (conflitto di interessi)

- non perseguendo vantaggi competitivi attraverso pratiche commerciali illegali o immorali (pratiche commerciali etiche)
- garantendo la massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predisponendo gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione (tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali e antiriciclaggio)
- rispetto agli organi di informazione SIO garantisce informazioni e comunicazioni accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee, fornite esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò preposte.

SIO promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti alla contabilità aziendale. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

## **2. Norme comportamentali nelle relazioni con il personale**

Il Personale deve informare la propria condotta, sia nei rapporti interni che nei confronti degli interlocutori esterni alla Società, alla normativa vigente, ai principi espressi dal *Codice Etico* ed alle norme di comportamento appositamente indicate, nel rispetto del *Modello Organizzativo* e delle procedure aziendali vigenti.

In via generale, il personale SIO deve evitare di porre in essere, di dar causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via potenziale, ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste. In particolare, nelle attività di **selezione e reclutamento**, i Destinatari promuovono il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità nelle attività di selezione e reclutamento del personale, rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo e ripudiando ogni principio di discriminazione.

Inoltre, i rapporti di lavoro sono **formalizzati** con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro irregolare.

SIO persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la **salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro**. La Società favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza.

Promuove, inoltre, la **crescita professionale** dei collaboratori mediante opportuni strumenti e piani formativi.

La **protezione e conservazione dei beni aziendali** costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari ed è cura del personale, nell'espletamento delle proprie attività aziendali non solo proteggere tali beni, ma impedirne l'uso fraudolento o improprio.

Il Personale, nello svolgimento delle proprie attività professionali deve utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne.

A riguardo è fatto espresso divieto di utilizzare le informazioni riservate del cliente per perpetrare crimini informatici.

Ciascun dipendente deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto e di consumare o cedere a qualsiasi titolo tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa e rispettare il divieto di fumare di cui all'art 51 della legge 16/01/2003 n. 3.

SIO esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere.

### **3. Norme comportamentali nei confronti di terzi**

Come sopra rilevato, il *Modello Organizzativo* e il *Codice Etico* si applicano anche ai terzi, ovvero ai soggetti esterni alla Società che operano, direttamente o indirettamente, per il raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima.

Tali soggetti, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del *Modello Organizzativo* e del *Codice Etico* che ne è parte, inclusi i principi etici generali. In particolare, SIO nei confronti dei clienti ha come obiettivo la soddisfazione delle necessità degli stessi in maniera affidabile e competitiva attraverso relazioni improntate alla massima imparzialità.

A tal fine tutti i soggetti interessati da tale processo devono promuovere con i clienti relazioni commerciali durature, basate sulla capacità di fornire un servizio con continuità e di apportare valore aggiunto sviluppando a tal fine soluzioni che vadano oltre le aspettative dei clienti stessi e che non implicino rischi per la loro salute o sicurezza, rispettando gli accordi concordati.

SIO garantisce la riservatezza dei dati dei propri clienti, impegnandosi a non rivelarli a terzi, salvo previo consenso del cliente o per obblighi di tipo legale o per compiere risoluzioni giudiziali o amministrative.

I processi di selezione e scelta dei fornitori sono improntati su principi di legalità, correttezza e trasparenza.

La scelta del **fornitore** si basa su criteri oggettivi ed imparziali in termini di qualità, affidabilità, costo, servizi aggiuntivi rispetto ai servizi/prodotti offerti.

Inoltre, SIO si impegna ad esigere dai propri fornitori il rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso ciò che attiene il lavoro minorile e delle donne, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

Nei rapporti con la **Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni**, i Destinatari promuovono rapporti leciti e corretti nell'ambito della massima trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio.

SIO ripudia esplicitamente qualsiasi pratica corruttiva nella gestione dei rapporti con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione Italiana e con gli organi della Comunità Europea.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara, si deve operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale.

Gli omaggi e gli atti di cortesia verso Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o comunque pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

SIO non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia che all'Estero, ad esclusione dei contributi consentiti sulla base di specifiche normative.

### **13.4 Gli Obblighi di Comunicazione all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del *Codice Etico* devono adempiere a precisi obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle possibili violazioni di norme di legge o regolamenti, del *Modello Organizzativo*, del *Codice Etico*, delle procedure interne.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza sono effettuate a mezzo e-mail.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza si adopera affinché la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

### **13.5 Le Modalità di Attuazione e Controllo sul Rispetto del Codice Etico**

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del *Modello Organizzativo* e del *Codice Etico* è affidato all'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto, tra l'altro, anche a:

- vigilare sul rispetto del *Modello Organizzativo* e del *Codice Etico*, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto

- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del *Modello Organizzativo* o del *Codice Etico* di cui venga a conoscenza
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del *Modello Organizzativo* o del *Codice Etico*
- seguire e coordinare l'aggiornamento *Modello Organizzativo* e del *Codice Etico*, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento
- a promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle attività comunicazione e formazione sul *Modello Organizzativo* e, in particolare, sul *Codice Etico*
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del *Modello Organizzativo* o del *Codice Etico*, proponendo la sanzione da irrogare nei confronti del soggetto individuato quale responsabile, e verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

## 14 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il *Modello Organizzativo* può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

### 14.1 Funzione e principi del sistema disciplinare

Ai fini dell'esimente dalla responsabilità della Società, gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01 pongono fra i requisiti essenziali del *Modello Organizzativo* la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e delle procedure del *Modello Organizzativo*.

In particolare, il sistema di sanzioni commisurate alla condotta e applicabili in caso di violazione delle regole, oltre all'effetto deterrente per la commissione di illeciti, permette un'efficace azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettività del *Modello Organizzativo*, tanto più che l'applicazione delle Sanzioni Disciplinari prescinde dall'esito di qualsiasi procedimento, anche penale, avviato innanzi l'autorità giudiziaria, in quanto le norme previste dal *Modello Organizzativo* sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale, amministrativo o civile, che possa scaturire dalla condotta sanzionata.

SIO ha quindi definito - in un'apposita sezione del *Codice Etico* - e adottato un sistema disciplinare precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel *Modello Organizzativo* e nei documenti che di esso fanno parte, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare sono passibili di sanzione sia le violazioni del *Modello Organizzativo* e dei relativi documenti commesse dai soggetti posti in posizione apicale sia le violazioni perpetrate dai soggetti in posizione subordinata, in quanto sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di SIO. I sanzionati lo sono in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, ovvero titolari del potere anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

## 14.2 La Struttura del Sistema Disciplinare

Il Sistema Disciplinare di SIO si articola in tre sezioni inerenti ognuna una categoria di soggetti passibili delle sanzioni previste, rappresentati da:

- Quadri e Impiegati
- Dirigenti
- Collaboratori e consulenti

Per ogni sezione sono definite:

- le **violazioni** del *Modello Organizzativo* con una elencazione esemplificativa e non tassativa delle condotte, commissive o omissive (anche colpose), idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto
- le **sanzioni** previste dal CCNL vigente, applicabili in ragione della gravità delle inosservanze.

## 14.3 Tipologia e Criteri di Applicazione delle Sanzioni

La condotta tenuta dal lavoratore dipendente in violazione delle norme di comportamento previste dal *Modello Organizzativo* e dai documenti che ne costituiscono parte integrante, costituisce un illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei confronti di un lavoratore dipendente sono dettate nel rispetto dell'art. 7 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e sono riconducibili alle sanzioni previste dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL (TITOLO VII "Rapporti in azienda" – art. 8 Provvedimenti disciplinari) e precisamente:

1. richiamo verbale
2. ammonizione scritta
3. multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare
4. sospensione della retribuzione e dal servizio fino a un massimo di 3 giorni
5. licenziamenti senza preavviso.

Le sanzioni e il risarcimento degli eventuali danni sono commisurate alla condotta e alle conseguenze disciplinari, tenendo in particolare considerazione:

- il livello di responsabilità gerarchica e autonomia del Dipendente
- l'esistenza di precedenti disciplinari a carico del Dipendente
- l'elemento soggettivo del comportamento (dolo, colpa lieve o grave)
- rilevanza degli obblighi violati
- entità del danno derivante alla Società
- entità del danno alla Società per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la violazione
- altre circostanze in cui è maturata la violazione del *Modello Organizzativo*.

Di seguito si riporta una sintesi del sistema sanzionatorio previsto per le diverse categorie di lavoratori, fermo restando che per la completa disamina del sistema in oggetto si rimanda all'apposita sezione del "Codice Etico", che costituisce parte integrante del *Modello Organizzativo*.

### 14.3.1 Misure nei confronti di Quadri e Impiegati

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di quadri e impiegati alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel *Modello Organizzativo*
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure correlate, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distribuzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e dei protocolli indicati nel *Modello Organizzativo*.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel *Modello Organizzativo* e nel *Codice Etico*, a seconda della gravità dell'infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale: comminato nei casi di lieve violazione colposa dei Principi Etici, delle Norme comportamentali e/o delle Procedure previste dal *Modello Organizzativo* o di errori procedurali dovuti a negligenza
- b) ammonizione scritta: comminata nei casi di recidiva nelle violazioni che comportano un richiamo verbale
- c) multa: comminata oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione dell'ammonizione scritta, nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del *Modello Organizzativo*
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio, per un massimo di 3 giorni: comminata nei casi di gravi violazioni delle Norme comportamentali e/o delle Procedure, tali da esporre SIO a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa
- e) licenziamento senza preavviso: comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
  - violazione delle Norme comportamentali e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Le predette sanzioni si applicano anche nel caso di violazione della c.d. normativa sul *whistleblowing*, di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e della relativa procedura adottata da SIO , alla quale si rinvia integralmente.

### 14.3.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di dirigenti che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle Norme comportamentali e delle procedure indicati nel *Modello Organizzativo*
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa
- violazione e/o elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui deve essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico
- omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi Etici e delle procedure indicati nel *Modello Organizzativo*
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del *Modello Organizzativo* poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa
- se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale sottoposto alla propria direzione, operante nell'ambito dei processi regolati dalle procedure.

La commissione degli illeciti disciplinari di cui sopra da parte dei dirigenti è sanzionato, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, con il seguente provvedimento disciplinare:

- a) licenziamento senza preavviso: comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Le predette sanzioni si applicano anche nel caso di violazione della c.d. normativa sul *whistleblowing*, di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e della relativa procedura adottata da SIO, alla quale si rinvia integralmente.

### 14.3.3 Misure nei Confronti dei Vertici Aziendali

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di Presidente, Amministratore Delegato, altri membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle Norme comportamentali e delle procedure contenuti nel *Modello Organizzativo*
- violazione e/o elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui deve essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione
- violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001.

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa in materia di rapporti societari.

Qualora il soggetto sia impiegato/quadro/dirigente della Società, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7 Statuto dei lavoratori e del rispettivo CCNL, il Consiglio di Amministrazione adotta le specifiche misure sanzionatorie già sopra indicate per i quadri e chi impiegati e per i dirigenti.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca dell'incarico conferita secondo quanto previsto dalle norme in materia di rapporti societari.

Le predette sanzioni si applicano anche nel caso di violazione della c.d. normativa sul *whistleblowing*, di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e della relativa procedura adottata da SIO, alla quale si rinvia integralmente.

### 14.3.4 Misure nei Confronti dei Collaboratori e dei Consulenti

Le sanzioni previste di seguito si applicano nei confronti di collaboratori e dei consulenti esterni che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- elusione fraudolenta delle Norme comportamentali e delle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico, aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure attinente all'incarico ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione
- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori o consulenti di SIO e soggetti al coordinamento o vigilanza da parte della stessa, abbiano posto in essere le gravi violazioni delle norme del *Modello Organizzativo* sopra indicate, può essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di violazione della c.d. normativa sul *whistleblowing* di cui al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e della relativa procedura adottata da SIO, può essere disposta la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c..

## 15 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di seguito si sintetizzano i principali aspetti inerenti all'Organismo di Vigilanza, rimandando per quanto riguarda gli ulteriori aspetti al documento "*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*", parte integrante del presente *Modello Organizzativo*.

### 15.1 Criteri di Scelta dei Componenti l'Organismo di Vigilanza

Nel prendere atto che la legge non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza, SIO ha optato per l'organismo collegiale che utilizza SIO, costituito da tre membri, al fine di garantire l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa.

In particolare, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono di volta in volta individuati nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1. un professionista esterno alla Società, con comprovata competenza ed esperienza in relazione a tematiche aziendali ed alle attività ispettive e di analisi dei sistemi di controllo interni
2. un professionista esterno alla Società, con comprovata competenza ed esperienza di tipo giuridico, inclusi gli aspetti di diritto penale
3. un professionista esterno alla Società esperto in materia fiscale, tributaria e giuridica delle gestioni patrimoniali tale da fornire adeguato supporto dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo.

Tali soggetti hanno provata esperienza e possedere sia i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione richiesti, sia specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali.

La definizione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza è lasciata ai componenti incaricati i quali avranno cura di farlo verificare dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire omogeneità di condotta e rispetto delle direttive aziendali.

## **15.2 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza di SIO è conforme ai requisiti prescritti dal D.Lgs. 231/01, che richiede autonomi poteri di iniziativa e di controllo, e dunque è dotato di:

### **a) Autonomia**

Nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, l'Organismo di Vigilanza:

- non è soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria, ma riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in quanto massimo vertice operativo della Società
- non svolge attività di gestione o incarichi di natura operativa che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio
- ha facoltà di auto-determinazione delle proprie regole comportamentali o procedurali e di autonomia nel controllo grazie al libero accesso a informazioni e documentazione
- è dotato di adeguate risorse finanziarie e strutturali.

### **b) Indipendenza**

L'Organismo di Vigilanza è un organo privo di legami di sudditanza nei confronti della società e del suo management, collocato al vertice aziendale e le cui scelte non sono sindacabili.

### **c) Professionalità**

I membri dell'Organismo di Vigilanza hanno competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere in termini di:

- capacità e affidabilità
- professionalità specifiche
- competenze multidisciplinari (natura societaria, penale, organizzativa, ecc.).

### **d) Continuità di azione**

L'Organismo di Vigilanza deve poter svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. A tal fine, la continuità di azione è favorita dalla presenza di una struttura:

- dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza del modello di organizzazione

- priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari.

### 15.3 Requisiti Soggettivi dei Componenti l'Organismo di Vigilanza

Oltre ad essere qualificati professionalmente per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata, ovvero avere in base al ruolo ricoperto competenza in relazione alle attività ispettive, di analisi dei sistemi di controllo di tipo giuridico e più in particolare penalistico, i componenti dell'Organismo di Vigilanza all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico non devono:

- a) aver riportato sentenze di condanna (o patteggiamento), anche non definitive per un reato, incluso le sentenze che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, o l'inabilitazione, né devono essere stati dichiarati falliti o, comunque, aver riportato una condanna per uno dei reati previsti dal Decreto
- b) avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o con i soggetti esterni incaricati della revisione
- c) avere rapporti di natura patrimoniale con i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi
- d) essere in conflitto di interesse con la Società.

### 15.4 Nomina e Cessazione dall'Incarico

L'incarico dell'Organismo di Vigilanza è conferito con Delibera del Consiglio di Amministrazione per la durata di 1 anno e può essere rinnovato. Con la medesima Delibera è nominato, tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente identificato dagli stessi e sono determinate le risorse umane e materiali (budget) delle quali l'Organismo di Vigilanza può disporre autonomamente per esercitare la sua funzione.

La validità dell'incarico richiede l'accettazione formale dello stesso da parte dei soggetti incaricati.

L'Organo Amministrativo può riconoscere emolumenti ai membri dell'Organismo di Vigilanza. Ove riconosciuti, tali emolumenti dovranno essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera dell'Organo amministrativo.

La cessazione dall'incarico dell'intero Organismo di Vigilanza può avvenire per una delle seguenti cause:

- **scadenza** dell'incarico
- **revoca** dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione
- **rinuncia** dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.

La **revoca** dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza. Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero Organismo di Vigilanza, la cessazione dell'incarico del "singolo" componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione
- a seguito del verificarsi, nel corso dell'incarico, di una causa di ineleggibilità, in tal caso il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione.

In caso di morte, **scadenza**, **revoca** o **rinuncia** di uno o più componenti, lo stesso Consiglio di Amministrativo delibera entro sessanta giorni dalla notizia dall'evento il/i membro/i sostitutivo/i.

Nelle more l'Organismo di Vigilanza continua il suo operato ove possibile con i componenti rimasti in carica. In caso di sostituzione o di impedimento del Presidente la presidenza è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla nomina del nuovo Presidente: il ruolo di Presidente non può essere assunto dal membro che riveste anche la carica di Sindaco. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza così come la cessazione dall'ufficio deve risultare dal verbale dell'Organo Amministrativo della Società, con i dati anagrafici di ogni membro, la qualifica professionale e la qualità di Presidente o Membro dell'Organismo di Vigilanza, così come pure le motivazioni circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono comunicati all'organizzazione mediante la pubblicazione del presente documento e della Delibera del Consiglio di Amministrazione sulla rete intranet aziendale non appena si interviene l'accettazione.

## 15.5 Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere sono:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero:
  - vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione e Gestione, attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concretamente posti in essere all'interno della Società ed il modello istituito
  - verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero la sua reale e non meramente formale capacità di prevenire i comportamenti illeciti
  - segnalare all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società
  - analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello di Organizzazione e Gestione

- promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi con il soggetto incaricato della formazione e diffusione del Modello
- curare l'aggiornamento, ove necessario, del Modello di Organizzazione e Gestione, attraverso:
  - la definizione e la presentazione di proposte di adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione
  - lo svolgimento di follow up per accertare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione, nessuno escluso. L'Organismo di Vigilanza ha facoltà:

- di effettuare, anche non annunciate, tutte le verifiche ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei suoi compiti
- richiedere e ottenere da parte di tutte le funzioni copia della documentazione aziendale di interesse, se del caso nel rispetto delle vie gerarchiche
- di disporre, ove occorra, della collaborazione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni
- di disporre, per le eventuali esigenze dettate dall'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione
- l'Organismo può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture e le risorse della Società ovvero di consulenti esterni segnalandone la necessità all'Organo Amministrativo.

## **15.6 I Profili di Responsabilità dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza**

La normativa vigente determina che in capo all'Organismo di Vigilanza non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono considerarsi responsabili solo per eventuali omissioni nell'espletamento dell'incarico, responsabilità che non si estende al membro che abbia fatto annotare il proprio dissenso nei verbali delle riunioni dell'Organismo.

Tali omissioni sono causa di revoca dall'incarico.

## **15.7 Regole di Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla struttura aziendale; a tal fine deve:

- provvedere alle deliberazioni di propria competenza
- definire annualmente il Piano Operativo Piano di Attività
- favorire un adeguato flusso informativo con le strutture aziendali.

### **15.7.1 Convocazione e Deliberazione dell'Organismo di Vigilanza**

Per quanto attiene invece le regole di convocazione e deliberazione:

- l'Organismo di Vigilanza di norma si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente ogni mese
- l'Organismo di Vigilanza è presieduto dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza: in caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente dell'Organismo di Vigilanza più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano di età
- le funzioni di segreteria sono esercitate da uno dei componenti l'Organismo di Vigilanza che redige il verbale di ciascuna seduta, sottoscritto dai partecipanti
- alle adunanze dell'Organismo di Vigilanza è sempre invitato anche il Presidente del Collegio Sindacale
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica
- le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente
- sono esclusi dal voto i membri dell'Organismo di Vigilanza, i quali dovessero trovarsi in situazioni di conflitto di interesse in relazione alle deliberazioni da assumere, pur essendo ammessi alla partecipazione delle discussioni.

### **15.7.2 Redazione e Realizzazione del Piano Operativo Piano di Attività**

Annualmente, e ogni qualvolta risulti necessario, l'Organismo di Vigilanza deve verificare la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ad eventuali mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché aggiornamenti normativi.

Tali adeguamenti si sostanzieranno nell'aggiornamento e riemissione del documento di Analisi del Rischio.

A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato.

Tali comunicazioni devono essere esclusivamente scritte.

Le attività che l'Organismo di Vigilanza intende svolgere in attuazione del D.Lgs. 231/01 relativamente alle aree considerate maggiormente a rischio reato sono riportate in un documento, denominato Piano Operativo Piano di Attività dell'Organismo di Vigilanza, nel quale lo stesso provvede a:

- definire le attività ispettive che intende compiere nel corso dell'anno
- fornire una pianificazione temporale delle attività definite
- identificare le funzioni o processi coinvolti, le informazioni che queste dovranno fornire all'Organismo di Vigilanza e le relative modalità e periodicità
- definire le risorse finanziarie (budget dell'Organismo di Vigilanza), strumentali ed umane necessarie
- prevedere la pianificazione pluriennale degli interventi di verifica e di controllo.

### 15.7.3 Informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi che i Destinatari hanno l'obbligo di garantire nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere:

- periodici e appartenenti alla normale attività tipica del processo di controllo
- ad hoc e relativi a fattispecie peculiari, indicative di specifici rischi in essere.

Per quanto riguarda il contenuto dei primi, devono essere periodicamente comunicati all'Organismo di Vigilanza per iscritto:

- informazioni significative sulle attività svolte
- modifiche organizzative (ivi incluse quelle al sistema delle deleghe) e/o di business eventualmente intervenute
- modifiche procedurali eventualmente intervenute
- report in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- report derivanti dall'attività di verifica effettuata dalla società di revisione.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere, contestualmente alle informazioni contenute nei flussi, un'attestazione di conformità alle prescrizioni dettate dal Modello di Organizzazione e Gestione da parte del management: responsabilità del management è infatti anche quella di istituire un concreto processo di "auto-valutazione" del sistema di controllo interno. I flussi *ad hoc* destinati all'Organismo di Vigilanza sono relativi a criticità e possono riguardare:

- procedimenti posti in essere dalla Magistratura o da autorità pubbliche in relazione a reati previsti dal Decreto
- risultanze di indagini interne dalle quali sono emerse infrazioni del Modello di Organizzazione e Gestione

- procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per infrazioni del Modello di Organizzazione e Gestione o del *Codice Etico*
- possibili violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (cd. segnalazioni)
- indici di anomalie tali che facciano ragionevolmente ipotizzare una violazione degli obblighi contenuti nel Modello
- profili problematici rilevanti sorti con riferimento all'applicazione dei presidi di controllo previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione
- notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Nel dettaglio, le informazioni e i relativi documenti che, in relazione a specifici eventi, devono essere notificati all'OdV, la funzione che deve trasmetterli e la relativa frequenza sono definiti annualmente nel Piano Operativo Piano di Attività sulla base delle risultanze della revisione e dell'eventuale aggiornamento delle aree a rischio reato.

Le informazioni e i relativi documenti devono essere inoltrati all'OdV come specificato nell'apposita procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

L'OdV cura la diffusione di specifiche istruzioni per facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV e per risolvere velocemente casi di dubbio.

## **15.8 Gestione Segnalazioni da Parte dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito a violazione o sospetti di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione che potrebbero determinare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, pertanto deve essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'attuazione di quanto contemplato dal Modello di Organizzazione e Gestione. In particolare:

- devono essere trasmesse da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei Reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello di Organizzazione e Gestione
- ciascun Dipendente, nel rispetto del *Codice Etico* aziendale, deve segnalare la violazione, anche presunta, del Modello di Organizzazione e Gestione
- anche i Consulenti e i Partner sono tenuti ad effettuare direttamente all'Organismo di Vigilanza la segnalazione di violazioni perpetrate o presunte di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento della loro attività per SIO.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte di tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione, anche di:

- eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società

- dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

Le segnalazioni dovranno essere in linea con quanto previsto dal *Codice Etico*, avere ad oggetto violazione o sospetto di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione ed essere inoltrate in forma scritta all'OdV attraverso l'indirizzo e-mail dedicato.

Le informazioni/segnalazioni vanno comunque trattate nel rispetto della legge sulla tutela della privacy, con le prescritte misure di sicurezza.

L'OdV cura la diffusione di specifiche istruzioni per facilitare il flusso di segnalazioni verso l'OdV e per risolvere velocemente casi di dubbio.

### 15.8.1 Metodologia di Trattamento delle Segnalazioni

Alla ricezione di una segnalazione l'Organismo di Vigilanza provveda a:

- valutare le segnalazioni ricevute e le iniziative da porre in essere
- se necessario, ascoltare l'autore della segnalazione, nonché il presunto responsabile della violazione
- motivare per iscritto l'eventuale diniego all'indagine o l'archiviazione
- garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate in mala fede.

Eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dagli organi e dagli Uffici societari competenti.

### 15.9 Riporto da Parte dell'OdV nei Confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi
- documentare le indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate, ivi comprese quelle inerenti alla necessità di apportare modifiche all'Analisi del Rischio, al Modello di Organizzazione e Gestione o alle procedure operative derivanti da modifiche di legge o organizzative
- registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso
- informare e sensibilizzare il Consiglio di Amministrazione relativamente allo stato di implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione
- assicurare il puntuale adempimento di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello di Organizzazione e Gestione.

#### 15.9.1 Reporting

L'attività di reporting ha ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'Organismo di Vigilanza

- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello di Organizzazione e Gestione, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello di Organizzazione e Gestione
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri sono verbalizzati e le copie dei verbali conservate.

L'Organismo di Vigilanza effettua una costante e puntuale attività di reporting agli organi societari e in particolare relaziona almeno una volta l'anno per iscritto:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

sull'attività compiuta nel periodo, ivi incluse le informazioni circa i reati che si fossero eventualmente verificati, le presunte violazioni del Modello e/o le segnalazioni ricevute nonché il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'Organismo di Vigilanza e sull'esito della stessa, fornendo una pianificazione di massima sulle attività di intervento per il periodo successivo.

## **15.9.2 Archiviazione della Documentazione dell'Organismo di Vigilanza**

Ogni verbale, informazione, documentazione, segnalazione previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione sono conservati dall'Organismo di Vigilanza.

I Verbali delle sedute dell'Organismo di Vigilanza sono riportati nel "*Libro Verbali dell'Organismo di Vigilanza*" a firma del Presidente e di un componente in funzione anche di Segretario.

I documenti ricevuti dall'Organismo di Vigilanza o da questo inviati alle varie funzioni, nonché i verbali di ciascuna seduta dell'Organismo di Vigilanza redatti dalla funzione di segreteria e sottoscritti dai partecipanti sono archiviati dall'Organismo di Vigilanza stesso per la durata di 10 anni o, se superiore, per il periodo previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti.



## Modello Organizzativo e Gestionale 231/01

I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza che ne possano aver diritto, previa autorizzazione dell'Organismo stesso e con immediata informazione all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale di SIO.